



***TUTELA AMBIENTALE DEL
MAGENTINO S.p.A.***

**Modello di Organizzazione, Gestione e
Controllo ex D. Lgs. 231/01**

*A cura Avv. Paolo Maria Della Cagnoletta & Avv. Paolo Amabile del foro di Milano
Gennaio 2009*



SOMMARIO

PARTE GENERALE	9
1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231	10
1.1 IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA A CARICO DI PERSONE GIURIDICHE, SOCIETÀ ED ASSOCIAZIONI ANCHE PRIVE DI PERSONALITÀ GIURIDICA	10
1.2 LE FATTISPECIE DI REATO	10
1.3 REATI COMMESSI ALL'ESTERO	14
1.4 LE SANZIONI	14
1.5 L'EFFICACE ATTUAZIONE DEL MODELLO QUALE POSSIBILE ESIMENTE DALLA RESPONSABILITÀ.....	16
1.6 IL CODICE DI COMPORTAMENTO REDATTO DA CONFSERVIZI	17
2. L'ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI TUTELA AMBIENTALE DEL MAGENTINO S.p.A.	19
2.1 GLI OBIETTIVI PERSEGUITI DA TUTELA AMBIENTALE DEL MAGENTINO S.P.A. CON L'ADOZIONE DEL MODELLO	19
2.2 LE FASI DI REALIZZAZIONE DEL MODELLO	19
2.3 LA STRUTTURA DEL MODELLO	21
2.4 L'ADOZIONE DEL MODELLO ED IL SUO AGGIORNAMENTO.....	22
3. LE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO	23
4. I PRINCIPI E LE REGOLE GENERALI	25



5. L'ORGANISMO DI VIGILANZA	28
5.1 INDIVIDUAZIONE DELL'ODV	28
5.2 I REQUISITI SOGGETTIVI DELL'ODV E LE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ	30
5.3 LE FUNZIONI E I POTERI DELL'ODV	31
5.4 I FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV.....	33
5.5 I FLUSSI INFORMATIVI DALL'ODV: L'ATTIVITÀ DI REPORTING VERSO IL VERTICE AZIENDALE.....	34
6. LA DIFFUSIONE DEL MODELLO E LA FORMAZIONE	36
6.1 LA DIFFUSIONE DEL MODELLO	36
6.2 LA FORMAZIONE DEL PERSONALE	36
7. IL SISTEMA SANZIONATORIO	38
7.1 LE SANZIONI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI	39
7.2 LE SANZIONI NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI	40
7.3 LE SANZIONI NEI CONFRONTI DEI DEGLI ORGANI SOCIALI.....	41
7.4 LE SANZIONI NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI ESTERNI ALLA SOCIETÀ.....	41
8. LE VERIFICHE PERIODICHE SULLA CONFORMITA' DEL MODELLO.....	42
9. LA GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE.....	43
PARTE SPECIALE	44



PARTE SPECIALE 1 - Reati contro la Pubblica Amministrazione ed il Patrimonio.....	45
1. LE FATTISPECIE DI REATO.....	45
2. NOZIONE DI “PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”	49
3. LE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ED IL PATRIMONIO	51
4. I PRINCIPI ETICI E DI COMPORTAMENTO PER LA PREVENZIONE DEI REATI CONTRO LA P.A. ED IL PATRIMONIO	52
PARTE SPECIALE 2 – Delitti informatici.....	54
1. LE FATTISPECIE DI REATO.....	54
2. LE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI DELITTI INFORMATICI.....	60
3. I PRINCIPI ETICI E DI COMPORTAMENTO PER LA PREVENZIONE DEI DELITTI INFORMATICI.....	60
PARTE SPECIALE 3 – Reati societari	63
1. LE FATTISPECIE DI REATO.....	62
2. LE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI SOCIETARI.....	66
3. I PRINCIPI ETICI E DI COMPORTAMENTO PER LA PREVENZIONE DEI REATI SOCIETARI.....	67
PARTE SPECIALE 4 – Reati contro la fede pubblica.....	70
1. LE FATTISPECIE DI REATO.....	70
2. LE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA	72



PARTE SPECIALE 5 – Reati aventi finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico.....	73
1. LE FATTISPECIE DI REATO.....	73
2. LE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI DI TERRORISMO.....	76
PARTE SPECIALE 6 - Reati aventi finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico.....	77
1. LE FATTISPECIE DI REATO.....	77
2. LE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE.....	80
PARTE SPECIALE 7 – Reati finanziari.....	81
1. LE FATTISPECIE DI REATO.....	81
2. LE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI FINANZIARI.....	82
PARTE SPECIALE 8 – Reati commessi in violazione delle norme sull'igiene, salute e sicurezza sul lavoro.....	83
1. LE FATTISPECIE DI REATO.....	83
2. LE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME SULL'IGIENE, SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.....	85
3. I PRINCIPI ETICI E DI COMPORTAMENTO PER LA PREVENZIONE DEI REATI COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME SULL'IGIENE, SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.....	86



PARTE SPECIALE 9 – Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	88
1. LE FATTISPECIE DI REATO.....	88
2. LE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA	89
3. I PRINCIPI ETICI E DI COMPORTAMENTO PER LA PREVENZIONE DEI REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA.....	90
PARTE SPECIALE 10 – Reati transnazionali	92
1. LE FATTISPECIE DI REATO.....	92
2. LE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI TRANSNAZIONALI	96
ALLEGATI	97
1. Mappatura delle attività e dei processi sensibili;.....	97
2. Procedura P 4.2-02 Gestione e controllo dei documenti e dei dati;.....	97
3. Procedura P 4.2-04 Modalità di aggiornamento sulla legislazione;	97
4. Procedura P 5.5-01 Comunicazione interna all'organizzazione;.....	97
5. Procedura P 6.2-01 Selezione e gestione delle risorse umane, formazione del personale;	97
6. Procedura P 7.2-03 Gestione delle comunicazioni esterne;	97
7. Procedura P 7.4-01 Valutazione e scelta dei fornitori;	97
8. Procedura P 7.4-02 Approvvigionamenti;	97
9. Procedura D 6.3-03 di accesso ai locali dell'Azienda;.....	97
10. Procedura D 7.1-01 relativa all'attività di interlocuzione con la Pubblica Amministrazione;	97



TUTELA AMBIENTALE DEL MAGENTINO SPA

11. Procedura D 7.4-03 gestione pagamenti;.....	97
12. Procedura D 7.5-01 gestione finanziamenti;	97
13. Procedura D 6.3-04 gestione delle attività relative alla sicurezza e salute sul luogo di lavoro rispetto alle prescrizioni del D.Lgs. 231/01.	97
14. Procedura D 6.2-02 per la gestione rimborsi spese	97



TUTELA AMBIENTALE DEL MAGENTINO SPA

DEFINIZIONI

“TUTELA AMBIENTALE DEL MAGENTINO” o “SOCIETÀ”: TUTELA AMBIENTALE DEL MAGENTINO S.p.A., con sede legale in Robecco S/N (MI), Via S. Giovanni, 41.

“AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO”: le attività della Società, che, a seguito dell’analisi effettuata sono risultate maggiormente esposte al rischio di commissione di uno o più reati tassativamente previsti dal D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

“CCNL”: il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato da parte di TUTELA AMBIENTALE DEL MAGENTINO S.p.A..

“DECRETO”: il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche.

“DIPENDENTI”: le persone fisiche che non rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’ente e che sono legate a TUTELA AMBIENTALE DEL MAGENTINO S.p.A. da un rapporto di lavoro subordinato.

“MODELLO”: il Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società ai sensi dell’art. 6, comma 3, D. Lgs. 231/01.

“ORGANISMO DI VIGILANZA” o “ODV”: organismo dell’ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, a cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello, nonché di curarne l’aggiornamento.

“ORGANI SOCIALI”: il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale di TUTELA AMBIENTALE DEL MAGENTINO S.p.A., nonché i relativi membri.

“P.A.”: l’intero novero della Pubblica Amministrazione, come da concetto desunto dal codice penale, vale a dire: pubblici ufficiali, incaricati di un pubblico servizio e soggetti esercenti un servizio di pubblica necessità.

“REATI” le fattispecie di reato tassativamente previste dal D. Lgs. 231/01 e da successivi interventi legislativi.



TUTELA AMBIENTALE DEL MAGENTINO SPA

PARTE GENERALE



1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231

1.1 IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA A CARICO DI PERSONE GIURIDICHE, SOCIETÀ ED ASSOCIAZIONI ANCHE PRIVE DI PERSONALITÀ GIURIDICA

Con l'emanazione del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, il Legislatore ha parzialmente attuato la Legge delega n. 300/2000, che, a sua volta, ha recepito le seguenti normative sopranazionali:

- A. Convenzione di Bruxelles del 26/07/95 in materia di tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea;
- B. Convenzione del 26/05/97 sulla lotta alla corruzione di funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri;
- C. Convenzione OCSE del 17/12/97 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Detto Decreto ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento la responsabilità di persone giuridiche, società ed associazioni, anche prive di personalità giuridica, per attività illecita derivante dalla commissione di alcuni reati, posti in essere a vantaggio e/o nell'interesse dell'ente, da parte di:

- **persone fisiche poste in posizione apicale;**
- **persone fisiche sottoposte all'altrui direzione e controllo.**

Ciò significa che, in caso di commissione di uno o più reati espressamente previsti dalla legge ad opera di un soggetto appartenente al vertice aziendale, ovvero di un suo sottoposto, alla responsabilità penale dell'autore materiale del reato, si aggiunge la responsabilità amministrativa dell'ente, se il reato sia stato commesso nell'interesse dell'ente o dalla commissione dello stesso l'ente abbia tratto un vantaggio.

La responsabilità dell'ente è, invece, esclusa, se la persona fisica ha commesso il reato ad esclusivo vantaggio proprio o di terzi.

L'ente è chiamato a rispondere con il proprio patrimonio o con il fondo comune e la sua responsabilità è autonoma rispetto a quella dell'autore del reato.

1.2 LE FATTISPECIE DI REATO

L'insorgenza della responsabilità in capo all'ente non è conseguente alla commissione di qualsiasi reato, bensì esclusivamente di quelli previsti dalla legge (c.d. "reati presupposto"), che, allo stato, risultano essere i seguenti:



TUTELA AMBIENTALE DEL MAGENTINO SPA

1. Reati contro la pubblica Amministrazione ed il patrimonio

- malversazione a danno dello stato (art. 316-bis c.p.);
- indebita percezione di erogazioni a danno dello stato (art. 316-ter c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) e circostanze aggravanti (art. 319 - bis c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- corruzione di un incaricato di pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di stati esteri (art. 322-bis c.p.);
- truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- frode informatica in danno dello stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.).

2. Delitti informatici

- falsità relativamente a documenti informatici (art. 491-bis c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);



TUTELA AMBIENTALE DEL MAGENTINO SPA

- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

3. Reati contro la fede pubblica

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.).

4. Reati societari

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.);
- impedito controllo (2625 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (2627 c.c.);
- formazione fittizia del capitale (2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (2633 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (2629-bis c.c.).

5. Reati di terrorismo

- tutti i delitti commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.



TUTELA AMBIENTALE DEL MAGENTINO SPA

6. Reati contro la personalità individuale

- riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- pornografia virtuale (art. 600-quater n.1 c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583- bis co. 1-2, c.p.).

7. Reati finanziari

- abuso di informazioni privilegiate (art. 184 Tuf e art. 187-bis Tuf);
- manipolazione del mercato (art. 185 Tuf e art. 187-ter Tuf).

8. Reati commessi in violazione delle norme sull'igiene, salute e sicurezza sul lavoro

- omicidio colposo;
- lesioni personali colpose.

9. Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

- ricettazione;
- riciclaggio;
- impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita.

10. Reati transnazionali

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- contrabbando nell'importazione o esportazione temporanea (art. 291-quater del Testo unico di cui al D.P.R. 43/73);
- associazione per traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo unico di cui al D.P.R. 309/90);
- reati connessi al traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del Testo unico di cui al D. Lgs. 286/98);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).



TUTELA AMBIENTALE DEL MAGENTINO SPA

Si precisa che la commissione dei c.d. reati “transnazionali” rileva unicamente qualora il reato sia punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni e sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

1.3 REATI COMMESSI ALL'ESTERO

Secondo l'art. 4 del d.lgs. 231/2001, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati c.d. presupposto commessi all'estero.

La Relazione illustrativa al D. Lgs. 231/2001, infatti, sottolinea la necessità di non lasciare sfornita di sanzione una situazione criminologica di frequente verifica, anche al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto.

In particolare, i presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono i seguenti:

- a) il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. 231/2001;
- b) l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- c) l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso);
- d) sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

1.4 LE SANZIONI

Il sistema sanzionatorio previsto dal Decreto ritrova la sua principale finalità nel tentativo di rendere diseconomiche condotte che perseguano o accettino il rischio della commissione di reati a vantaggio o nell'interesse dell'ente.

Le sanzioni previste dal Decreto sono le seguenti:

- a) SANZIONI PECUNIARIE



TUTELA AMBIENTALE DEL MAGENTINO SPA

Le sanzioni pecuniarie hanno natura amministrativa e si applicano sempre, anche nel caso in cui la persona giuridica ripari alle conseguenze derivanti dal reato.

La commisurazione della sanzione dipende da un duplice criterio:

- determinazione di quote in un numero non inferiore a 100 e non superiore a 1.000;
- attribuzione ad ogni singola quota di un valore compreso tra un minimo di € 258,23 ed un massimo di € 1.549,37 (sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente).

In concreto, le sanzioni pecuniarie possono oscillare tra un minimo di € 25.822,84 (riducibili, ai sensi dell'art. 12 del Decreto, sino alla metà) ed un massimo di € 1.549.370,70.

Il giudice determina il numero delle quote tenendo conto:

- della gravità del fatto;
- del grado della responsabilità dell'ente;
- dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

b) SANZIONI INTERDITTIVE

Sono sanzioni che si aggiungono a quelle pecuniarie ed hanno la funzione di impedire la reiterazione del reato.

Tale categoria ricomprende le seguenti misure:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Nell'ipotesi di pluralità di reati, si applica la sanzione prevista per quello più grave.

La durata dell'interdizione è generalmente temporanea (da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 2 anni), ad esclusione di alcuni casi tassativi, nei quali la temporaneità dell'interdizione è sostituita dalla definitività della medesima. A titolo esemplificativo:

- in caso di reiterazione del fatto delittuoso;
- in caso di profitto di rilevante entità;
- in caso di reiterazione per almeno tre volte negli ultimi sette anni.



TUTELA AMBIENTALE DEL MAGENTINO SPA

Al contrario, nei casi di profitto di irrilevante entità e di reato commesso nel prevalente interesse del soggetto-reo, le sanzioni interdittive non trovano applicazione.

Si sottolinea, infine, che in caso di società esercenti un servizio pubblico in virtù di una concessione o di altro atto amministrativo, l'interdizione è sostituita dal commissariamento giudiziale, nel caso in cui l'interruzione dell'attività arrechi un grave pregiudizio alla collettività.

c) CONFISCA

Si tratta di una sanzione applicabile contestualmente all'emissione della sentenza di condanna e consiste nella confisca, da parte dell'Autorità Giudiziaria, del prezzo o del profitto generati dal reato, ad esclusione della parte di esso che può essere restituita al danneggiato.

Se la confisca del prodotto o del profitto del reato non è possibile, vengono confiscate somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

d) PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA

La pubblicazione della sentenza di condanna è disposta nei casi di irrogazione di una sanzione interdittiva nei confronti dell'ente.

La sentenza è pubblicata (a spese della persona giuridica condannata) una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.

1.5 L'EFFICACE ATTUAZIONE DEL MODELLO QUALE POSSIBILE ESIMENTE DALLA RESPONSABILITÀ

Un aspetto fondamentale delineato dal Decreto è l'innovativo concetto – per la realtà italiana – di Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati elencati nel precedente paragrafo 1.2.

Gli articoli 6 e 7 del D. Lgs. 231/2001 prevedono, infatti, una forma di esonero dalla responsabilità qualora l'ente dimostri che:

- a) l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei modelli, di curarne il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;



TUTELA AMBIENTALE DEL MAGENTINO SPA

- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione, gestione e controllo;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo.

Qualora il reato sia stato commesso da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'ente non risponde se prova i punti precedenti.

Al contrario, nel caso di reato commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza, l'onere di provare l'inosservanza dei doveri di direzione e vigilanza da parte dei soggetti apicali spetta, invece, al magistrato inquirente.

L'art. 6 del Decreto dispone, infine, che i modelli di organizzazione e di gestione possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia, il quale, di concerto con i Ministeri competenti, potrà formulare osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati.

1.6 IL CODICE DI COMPORTAMENTO REDATTO DA CONFSERVIZI

A decorrere dall'entrata in vigore del Decreto, numerose integrazioni normative si sono succedute nel tempo, estendendo l'ambito applicativo della responsabilità amministrativa ad ulteriori fattispecie di reato.

Nel febbraio 2005 Confservizi ha ottenuto da parte del Ministero della Giustizia il giudizio di idoneità relativo al Codice di Comportamento redatto dall'associazione di categoria ai sensi dell'art.6, comma 3, del D.Lgs. 231/01.

I contenuti fondamentali del Codice di Comportamento, che per effetto del giudizio di idoneità ministeriale può essere assunto quale riferimento per l'elaborazione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo, possono essere così schematizzati:

- principi etici generali che individuano i valori di riferimento nelle attività aziendali;
- criteri di condotta verso ciascun interlocutore, che forniscono le linee guida e le norme alle quali i soggetti destinatari del Codice sono tenuti ad attenersi;
- meccanismi di attuazione che delineano il sistema di controllo per la corretta applicazione del Codice di comportamento e per il suo continuo miglioramento.

Le componenti più rilevanti del sistema di prevenzione e controllo ideato da Confservizi sono costituiti da:



TUTELA AMBIENTALE DEL MAGENTINO SPA

- a) l'individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'impresa in relazione ai reati da prevenire;
- c) l'individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- d) obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli organizzativi;
- e) l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Il mancato rispetto di punti specifici delle predette indicazioni non inficia la validità del Modello. Infatti, il Modello adottato dall'Ente deve essere necessariamente redatto con specifico riferimento alla realtà concreta della Società, e pertanto lo stesso può anche discostarsi dal Codice di Comportamento redatto da Confservizi, le quali, per loro natura, hanno carattere generale.



TUTELA AMBIENTALE DEL MAGENTINO SPA

2. L'ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI TUTELA AMBIENTALE DEL MAGENTINO S.p.A.

2.1 GLI OBIETTIVI PERSEGUITI DA TUTELA AMBIENTALE DEL MAGENTINO S.P.A. CON L'ADOZIONE DEL MODELLO

TUTELA AMBIENTALE DEL MAGENTINO, sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di trasparenza e correttezza nella conduzione dell'attività aziendale, a tutela della propria posizione ed immagine locale e nazionale, delle aspettative dei propri azionisti e del lavoro dei propri dirigenti e dipendenti ed in considerazione della partecipazione pubblica alla società, ha deciso di dotarsi di un proprio Modello, ai sensi dell'art. 6, comma 3 del Decreto.

In particolare, la Società ha deliberato di predisporre un documento contenente un insieme coerente di regole, procedure, disposizioni, che incidono sulla struttura, sul funzionamento dell'ente e sulla sua modalità di rapportarsi all'interno e con i terzi.

Come anticipato, l'adozione del Modello non è obbligatoria; la scelta di TUTELA AMBIENTALE DEL MAGENTINO è, tuttavia, fondata sulla convinzione che l'efficacia di un idoneo Modello non rilevi solo in virtù della possibilità di esonero dalla responsabilità dell'ente, ma migliori l'efficienza stessa dell'intero sistema societario, determinando, altresì, una maggiore competitività rispetto ai concorrenti.

2.2 LE FASI DI REALIZZAZIONE DEL MODELLO

Nel corso della realizzazione del proprio Modello, TUTELA AMBIENTALE DEL MAGENTINO ha svolto un'intensa attività, articolata nelle fasi di seguito descritte:

- **Raccolta e analisi della documentazione**

Nel corso di tale fase, la Società si è concentrata sulla raccolta e sull'analisi di una serie di documenti propedeutici all'espletamento della successiva attività, vale a dire l'atto costitutivo e lo statuto, l'organigramma ed il funzionigramma, le deleghe e le procure vigenti, i regolamenti operativi, le procedure formalizzate e le prassi aziendali, al fine di comprendere l'ambito di attività della Società ed i potenziali profili di rischio rispetto alla commissione di uno o più reati rilevanti ai sensi del Decreto.

- **Identificazione delle attività a rischio e dei presidi esistenti**

Successivamente, al fine di poter identificare le aree ed i processi aziendali a rischio di commissione dei reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01, sono state condotte interviste dirette ai responsabili di ciascuna singola area aziendale, i cui



TUTELA AMBIENTALE DEL MAGENTINO SPA

risultati, a seguito della condivisione dei contenuti con gli intervistati, sono stati appositamente formalizzati.

Nel corso di tale analisi, per ciascuna area o processo sensibile, sono state altresì individuate le possibili modalità di realizzazione delle stesse, nonché le Funzioni ed i soggetti coinvolti.

A conclusione di tale fase, dall'analisi delle risposte fornite in sede di intervista, è emersa la sussistenza di taluni profili di rischio di commissione di ipotesi di reato individuate dalla legge.

In particolare, il livello di rischio potenziale associabile a ciascuna area/processo sensibile è stato valutato sulla base di criteri di tipo qualitativo che tengono conto di fattori quali:

- la **frequenza** di accadimento/svolgimento dell'attività descritta, unitamente ad ulteriori indicatori economico-quantitativi (es.: valore economico delle operazioni o atti posti in essere, numero e tipologia di soggetti coinvolti, ecc.);
 - la **gravità** delle sanzioni irrogate in caso di commissione di uno dei reati previsti dal Decreto 231/2001 nello svolgimento dell'attività;
 - la **probabilità di accadimento**, nel contesto operativo, del reato ipotizzato;
 - il potenziale **beneficio** derivante alla Società dalla commissione del comportamento illecito ipotizzato;
 - gli eventuali **precedenti** di commissione dei reati da parte della Società o più in generale nel settore in cui essa opera.
- **Gap analysis e definizione dei protocolli**

Al contempo, sono state indagate le procedure operative e i controlli idonei a presidiare il rischio individuato, ponendo particolare attenzione al confronto tra i presidi esistenti e le esigenze e i requisiti imposti dal D. Lgs. 231/01.

A seguito di tale attività, laddove tali presidi risultavano carenti o inesistenti, si è provveduto alla loro integrazione o predisposizione *ex novo*.

In particolare, la Società ha emanato una serie di protocolli di decisione, enucleati all'interno delle procedure, contenenti la disciplina più idonea a governare il profilo di rischio individuato: in sostanza, un insieme di regole originato da una dettagliata analisi di ogni singola attività e del sistema di prevenzione del rischio, con il compito di rendere documentate e verificabili le varie fasi del processo decisionale, onde poter risalire alla motivazione che ha guidato la decisione.

- **Individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire i reati**



TUTELA AMBIENTALE DEL MAGENTINO SPA

Tale individuazione si fonda su un regolamento di spesa che garantisce il rispetto dei principi di trasparenza, verificabilità e inerenza all'attività aziendale, volto ad assicurare che i poteri autorizzativi e di firma siano assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali.

▪ **Redazione e diffusione del Modello organizzativo e gestionale**

Nell'ultima fase l'attività di TUTELA AMBIENTALE DEL MAGENTINO si è concentrata sulla redazione del Modello di organizzazione e gestione, la cui struttura verrà descritta al successivo paragrafo 2.3, nonché sulla diffusione del documento, secondo le modalità di cui al successivo capitolo 4.

2.3 LA STRUTTURA DEL MODELLO

Il Modello adottato da TUTELA AMBIENTALE DEL MAGENTINO è composto di una Parte generale e di una Parte speciale.

Nella **Parte generale** vengono illustrate le finalità e i contenuti del D. Lgs. 231/01, le caratteristiche e il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza, i flussi informativi, l'attività di formazione e di informazione dei destinatari ed il sistema sanzionatorio.

La **Parte speciale** è suddivisa in tante Sezioni quante sono, ad oggi, le categorie di reati presi in considerazione dal Decreto e, in particolare:

- 1) Reati contro la P.A. ed il patrimonio;
- 2) Delitti informatici;
- 3) Reati contro la fede pubblica;
- 4) Reati societari;
- 5) Reati aventi finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico;
- 6) Reati contro la personalità individuale;
- 7) Reati finanziari;
- 8) Reati commessi in violazione delle norme sull'igiene, salute e sicurezza sul lavoro;
- 9) Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita;
- 10) Reati transnazionali.

In ciascuna Sezione si individuano le fattispecie di reato, le eventuali aree di attività a rischio di commissione dei reati e i principi etici e di comportamento da adottare, al fine di evitare la commissione dei reati.

Completano il Modello gli allegati, i quali si dividono in:

- **Mappatura delle attività e dei processi sensibili** (Allegato 1). Tale documento è il risultato cui si è giunti a seguito dell'analisi delle attività e dei processi aziendali, nonché del rischio inerente rispetto agli stessi.



TUTELA AMBIENTALE DEL MAGENTINO SPA

Ogni attività/processo individuato nella mappatura è valutato alla luce degli indicatori elencati in precedenza (vale a dire, frequenza di accadimento, gravità delle potenziali sanzioni irrogabili, probabilità di accadimento, potenziale beneficio ed eventuali precedenti) e tiene conto, in sede di individuazione del grado di rischio, dei protocolli di controllo adottati dalla Società;

- **Procedure (e relativi protocolli)** (Allegati da 2 a 13), già presenti in Azienda o emanati *ex novo* da TUTELA AMBIENTALE DEL MAGENTINO SPA al fine di governare i profili di rischio individuati.

2.4 L'ADOZIONE DEL MODELLO ED IL SUO AGGIORNAMENTO

Come anticipato, l'adozione del Modello non è obbligatoria; tuttavia, TUTELA AMBIENTALE DEL MAGENTINO, nella convinzione che l'efficacia di un idoneo Modello non rilevi solo in virtù della possibilità di esonero dalla responsabilità dell'ente, ma migliori l'efficienza stessa dell'intero sistema societario, determinando, altresì, una maggiore competitività rispetto ai concorrenti, ha adottato il proprio Modello con delibera del CdA del _____.

Con la medesima delibera, il Cda della Società ha altresì nominato l'Organismo di vigilanza, con il compito di vigilare sull'attuazione, il funzionamento e l'efficacia del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) del Decreto, l'organo dirigente, oltre che dell'adozione è, altresì, incaricato dell'efficace attuazione del Modello; in altre parole il CdA dovrà provvedere alle successive modifiche e/o integrazioni, sentito il parere dell'OdV, il quale può altresì suggerire eventuali varianti migliorative alle quali giunge a seguito dell'espletamento della propria attività.



3. LE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

Dall'analisi condotta da TUTELA AMBIENTALE DEL MAGENTINO è emerso che le aree di attività nelle quali, allo stato attuale, potrebbero potenzialmente essere commessi i reati previsti dal Decreto, nonché i processi aziendali nel cui ambito, sempre in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni o gli strumenti per la commissione di alcune tipologie di reati riguardano:

- i rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- i delitti informatici;
- i reati societari;
- i reati commessi in violazione delle norme sull'igiene, salute e sicurezza sul lavoro;
- i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

In particolare, anche sulla base dell'attività esercitata dalla Società e del contesto nel quale la stessa opera, le aree ed i processi aziendali maggiormente esposti al rischio di commissione di uno o più reati rilevanti ai fini del decreto risultano i seguenti:

- **nei rapporti con la P.A.:**
 - richiesta di autorizzazioni, licenze e concessioni da parte di enti pubblici;
 - gestione delle attività di interlocuzione di natura tecnica con gli enti pubblici;
 - richiesta di contributi, sovvenzioni e finanziamenti da parte dello Stato, di enti pubblici e delle Comunità europee (Ministero dell'ambiente e Regione, ATO, Comuni, etc.);
 - gestione delle interferenze;
 - gestione delle tematiche ambientali ed archeologiche;
 - gestione delle visite ispettive da parte di enti pubblici o incaricati di pubblico servizio;
 - gestione di tutte le attività connesse alle gare d'appalto;
 - acquisto di beni e servizi, anche in economia;
 - gestione o coordinamento delle attività relative a contenzioso e controversie stragiudiziali;
 - selezione e gestione delle risorse umane;
 - svolgimento delle attività connesse alle tematiche di igiene, salute e sicurezza sul lavoro;
 - gestione delle spese di rappresentanza, omaggi, sponsorizzazioni e altre erogazioni liberali.
- **per quanto concerne i delitti informatici:**
 - attività connesse all'utilizzo ed alla gestione dei sistemi informativi aziendali.
- **per quanto concerne i reati societari:**



TUTELA AMBIENTALE DEL MAGENTINO SPA

- predisposizione del bilancio di esercizio;
- adempimenti in materia societaria;
- gestione dei rapporti con i soci, il collegio sindacale e la società di revisione.

- **per quanto concerne i reati commessi in violazione delle norme sull'igiene, salute e sicurezza sul lavoro:**
- gestione degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/08 e da ulteriore legislazione vigente in materia.

- **per quanto concerne i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita:**
- acquisto di beni e servizi, anche in economia.

Dopo un'attenta valutazione preliminare, supportata dalle interviste svolte e dall'analisi della documentazione presente in azienda, sono stati esclusi dall'analisi di dettaglio i reati contro la fede pubblica, i reati aventi finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico, i reati contro la personalità individuale, i reati finanziari, nonché i reati transnazionali.

Allo stato, infatti, pur non potendosi escludere del tutto la loro verificabilità, il rischio che venga commesso, nella realtà di TUTELA AMBIENTALE DEL MAGENTINO, uno o più tra i sopraccitati reati, appare solo astrattamente e non concretamente ipotizzabile (con particolare riferimento per alcuni di essi all'elemento psicologico del reato).



4. I PRINCIPI E LE REGOLE GENERALI

Oltre alle specifiche regole di comportamento che verranno individuate nelle singole Sezioni della presente Parte Speciale, i dipendenti, collaboratori e organi sociali di TUTELA AMBIENTALE DEL MAGENTINO SPA (d'ora in avanti, per brevità, destinatari del Modello) devono conformare la condotta della propria attività ai generali principi di **correttezza**, **imparzialità** e **riservatezza**.

In particolare, ogni destinatario ha il dovere di:

- gestire tutte la attività affidategli in maniera completa e trasparente, garantendo la legittimità formale e sostanziale di ogni singola operazione o transazione;
- non favorire taluni soggetti rispetto ad altri, evitando di porre in essere comportamenti in qualsivoglia modo discriminanti rispetto alle caratteristiche personali di collaboratori e controparti, quali, a titolo esemplificativo, età, salute, razza, sesso, religione ed opinioni politiche o culturali;
- garantire la riservatezza di tutti i dati conosciuti in ragione dell'esercizio della propria attività in favore della Società, assicurando il massimo rispetto delle misure di sicurezza e di protezione.

La Società, dal canto suo, si impegna a:

- valorizzare le risorse umane, anche attraverso un continuo accrescimento delle loro competenze tecniche e professionali;
- assicurare l'integrità fisica e morale delle risorse umane, attraverso ambienti di lavoro sicuri e salubri, nonché condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale;
- evitare qualunque forma di molestia e/o violenza, psicologica, morale e sessuale, nonché qualsiasi forma di emarginazione e danneggiamento psicologico e/o morale;
- ispirarsi, nella gestione dell'azienda, a criteri di economicità ed efficienza per fornire soluzioni e servizi con un elevato rapporto costo/qualità e conseguire una piena soddisfazione degli utenti;
- individuare le migliori opportunità offerte dal mercato nazionale e internazionale per realizzare soluzioni/servizi innovativi.

L'azione di TUTELA AMBIENTALE DEL MAGENTINO è, comunque, sempre e periodicamente improntata all'assoluto rispetto della legislazione nazionale, della normativa di settore, della normativa elaborata e predisposta in seno all'Unione Europea, nonché di quella dei Paesi ove eventualmente si troverà ad operare, del presente Modello e delle procedure aziendali. In nessun caso il perseguimento dell'interesse di TUTELA AMBIENTALE DEL MAGENTINO potrà giustificare comportamenti contrari.



TUTELA AMBIENTALE DEL MAGENTINO SPA

La Società ritiene che il rispetto delle regole etiche e la trasparenza nella conduzione degli affari costituiscano una condizione necessaria, oltre che un vantaggio competitivo, per perseguire e raggiungere i propri obiettivi, consistenti nella creazione e massimizzazione del valore per gli azionisti, per coloro che prestano attività lavorativa in TUTELA AMBIENTALE DEL MAGENTINO, per i clienti e per la comunità nel suo complesso.

Pertanto, la Società ha promosso la creazione di un ambiente caratterizzato da un forte senso di integrità etica, nella convinzione che ciò contribuisca in modo decisivo all'efficacia delle politiche e dei sistemi di controllo, influenzando su comportamenti che potrebbero sfuggire anche alle procedure di vigilanza.

Si riportano di seguito una serie di regole di carattere generale, ritenute di fondamentale importanza da parte di TUTELA AMBIENTALE DEL MAGENTINO, le quali dovranno essere rispettate da tutti i destinatari del presente Modello, nell'espletamento della propria attività professionale.

▪ **Rispetto delle leggi**

I destinatari del Modello sono tenuti al rispetto delle leggi italiane o di quelle del Paese in cui si trovano occasionalmente per ragioni di lavoro o in cui risiedono, evitando di costringere o sollecitare altri Destinatari o soggetti terzi alla violazione di tali leggi.

▪ **Conflitto di interessi**

I destinatari del Modello devono valutare prima di ogni operazione la possibilità che si manifestino conflitti di interesse, attuali e/o potenziali, e provvedere affinché il conflitto venga evitato a priori.

Chiunque si trovi in una situazione di conflitto di interesse è tenuto a darne comunicazione al proprio superiore gerarchico, il quale, oltre a informare l'Organismo di Vigilanza, deve valutare e attivare le misure per cui, nonostante il conflitto d'interesse, l'operazione sarà condotta nel rispetto delle abituali condizioni di mercato.

In caso di dubbio o di impossibilità a risolvere il conflitto d'interesse l'operazione deve essere sospesa.

▪ **Riservatezza**

Qualsivoglia dato personale è gestito dalla Società mediante l'attribuzione di formali responsabilità ed il relativo trattamento si ispira ai principi di:

- LIMITAZIONE DELLA RACCOLTA: i dati personali sono registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi e possono essere utilizzati unicamente se pertinenti e non eccedenti le finalità del trattamento. Tali dati sono, inoltre, conservati per il solo tempo necessario agli scopi della raccolta.
- FINALITÀ DELL'UTILIZZO: le finalità del trattamento dei dati personali sono comunicate agli interessati al momento della raccolta. Eventuali nuovi



TUTELA AMBIENTALE DEL MAGENTINO SPA

trattamenti di dati, se estranei agli scopi dichiarati, sono attivati solo previa comunicazione di una nuova informativa all'interessato ed eventuale richiesta di consenso. In ogni caso i dati personali non sono comunicati a terzi o diffusi senza il preventivo consenso dell'interessato.

- VERIFICABILITÀ E QUALITÀ: i dati personali sono esatti ed aggiornati nel tempo; sono organizzati e conservati in modo che sia data all'interessato la possibilità di sapere quali suoi dati sono stati raccolti e quali memorizzati, nonché di controllare la qualità e richiederne l'eventuale correzione, integrazione, cancellazione per violazione di legge od opposizione al trattamento.
- SICUREZZA: i dati personali sono protetti da misure di sicurezza tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali, contro i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, e di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito. Tali misure sono aggiornate periodicamente in base al progresso tecnico, alla natura dei dati ed alle specifiche caratteristiche del trattamento, controllate periodicamente e verificate nel tempo.

- **Tutela dei beni aziendali**

Chiunque utilizza beni della Società è tenuto ad operare con diligenza per salvaguardare l'efficienza e la durata dei beni. È vietato l'uso improprio che possa arrecare danni e/o riduzioni di efficienza dei beni dei beni stessi.

- **Regali e benefici**

Nessun Destinatario del Modello può offrire denaro, beni, servizi e benefici di qualsiasi genere, né in nome e per conto della Società né a titolo personale, a dipendenti o collaboratori di società od enti, allo scopo di promuovere e acquisire condizioni di favore per la Società nella conduzione di operazioni.

Nessun Destinatario può sollecitare o accettare denaro, beni servizi o benefici di qualsiasi genere in occasione dello svolgimento di attività per la Società.

Quanto sopra vale nei rapporti con persone, società o enti pubblici e privati, in Italia e all'Estero.

In deroga ai divieti sopra menzionati, sono ammessi regali di modico valore, con ciò intendendosi un valore indicativo pari ad un massimo di € 300,00, salvo che siano tali da essere interpretati come normali segni di cortesia o connessi con lo svolgimento della propria attività lavorativa e/o professionale.

È inoltre vietata ogni attività che sotto qualsiasi veste - per esempio sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità - o con attuazione in forma indiretta - per esempio tramite interposte persone - abbia le stesse finalità di acquisire favori per la Società.



5. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

5.1 INDIVIDUAZIONE DELL'ODV

L'art. 6 del Decreto individua un'esimente da responsabilità dell'ente, in caso di infrazione di sanzione, se, ai sensi del medesimo art. 6, lett. b), *"il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo"*.

Tale organismo deve essere interno alla Società, collocato in elevata posizione gerarchica rispetto all'organigramma aziendale e non deve vedersi in alcun modo attribuiti compiti operativi che minerebbero la sua imparzialità di giudizio. L'OdV è, infatti, figura che riporta gerarchicamente ai vertici della Società, in modo da garantire la sua piena autonomia ed indipendenza nello svolgimento dei compiti che gli sono affidati.

TUTELA AMBIENTALE DEL MAGENTINO, in ottemperanza al suddetto principio, ha optato per la formazione di un organo a composizione collegiale, costituito da 3 membri, scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione, conformemente a quanto previsto dall'art.6, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 231/01, laddove è previsto che "l'organo dirigente" adottata ed efficacemente attua modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

A tale specifico riguardo si è ritenuto di allinearsi alla prassi in uso che privilegia il ruolo del Consiglio di Amministrazione rispetto a quello dell'Assemblea, considerato che l'adozione del Modello, e la sua attuazione, costituiscono l'emanazione di poteri di ordinaria e straordinaria gestione tipicamente riferibili a quelli di "direzione" organica, piuttosto che a quelli di natura generale affidati all'Assemblea dei Soci.

Peraltro tale orientamento ha trovato recentissima conferma nella sentenza n. 1774 del 13 febbraio 2008 pronunciata dalla sezione VIII del Tribunale Civile di Milano che ha imposto agli amministratori il risarcimento del danno nei confronti delle società, condannata in sede penale al pagamento di una sanzione pecuniaria irrogata ai sensi del D.Lgs.231/01, stabilendo che «per quanto attiene l'omessa adozione di un adeguato modello organizzativo, da un lato, il danno appare incontestabile in ragione dell'esborso per la concordata sanzione e, dall'altro, risulta altrettanto incontestabile il concorso di responsabilità dell'amministratore delegato e presidente del Cda che ha il dovere di attivare il Cda medesimo, rimasto inerte al riguardo».



TUTELA AMBIENTALE DEL MAGENTINO SPA

Ne discende, dunque, la concentrazione di poteri e responsabilità in capo al Consiglio di Amministrazione, che, dovrà, in ogni caso, predisporre gli strumenti idonei a garantire autonomia e indipendenza operativa all'Organismo di controllo, come di seguito si evidenzierà.

I componenti dell'OdV dovranno essere qualificati ed esperti nelle materie rilevanti ai fini del Decreto, in modo da garantire all'Organismo adeguata competenza in ambito legale, contabile, risk assessment, auditing e giuslavoristico, nonché in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 109 del D.Lgs. 385/93.

La Società, inoltre, ritiene preferibile propendere per una composizione mista dell'OdV; pertanto, almeno 1 dei suddetti membri deve essere selezionato tra soggetti esterni alla Società, indipendenti rispetto alla stessa, vale a dire non portatori di conflitti di interesse tali da insidiare, anche potenzialmente, la correttezza dell'operato del componente e/o dell'intero OdV. Tale membro esterno ricoprirà il ruolo di Presidente dell'Organismo di Vigilanza.

I componenti interni dell'organismo possono, invece, essere selezionati tra i membri privi di deleghe del CdA o tra i dipendenti responsabili di funzione maggiormente esperti nelle materie di cui al Decreto e, in ogni caso, non appartenenti alle Aree di Business aziendali a maggior rischio.

Resta inteso che, nell'espletamento della propria attività, l'OdV potrà avvalersi della collaborazione e del supporto di altre funzioni interne ovvero richiedere la presenza alle proprie riunioni, anche in forma permanente, di soggetti quali, ad esempio, i membri del Collegio sindacale o i responsabili di quelle funzioni aziendali aventi attinenza con le tematiche del controllo, i quali saranno chiamati a partecipare alle riunioni esclusivamente in qualità di invitati.

Da un punto di vista maggiormente operativo, si sottolinea che l'OdV potrà redigere un proprio regolamento, nel rispetto del quale sarà tenuto eventualmente ad operare. In assenza di tale regolamento l'OdV sarà in ogni caso vincolato alle previsioni del presente Modello.

L'OdV, inoltre, pur non essendo dotato di un budget di spesa ad uso esclusivo per il periodo in cui resta in carica, decide in autonomia e indipendenza le spese da effettuarsi nei limiti di un massimale approvato dal Consiglio di Amministrazione. Su semplice richiesta dell'OdV il CdA farà disporre i mezzi necessari per le spese necessarie, nel rispetto del Codice dei contratti pubblici.

A tutela dell'autonomia ed indipendenza, modifiche alla struttura (nomina, revoche, etc), ai poteri e al funzionamento dell'Organismo di Vigilanza possono essere apportate unicamente a mezzo di delibere adottate dal Consiglio di Amministrazione ed opportunamente motivate, sentito il parere non vincolante del Collegio Sindacale.

I membri dell'OdV restano in carica per tre anni dalla nomina (con possibilità di rinnovo una sola volta).



TUTELA AMBIENTALE DEL MAGENTINO SPA

La revoca di un membro, o dell'intero OdV, potrà avvenire al ricorrere delle seguenti circostanze:

- perdita dei requisiti soggettivi che ne hanno determinato la nomina;
- negligenza, imprudenza o imperizia nello svolgimento delle attività affidate, nonché mancanza di buona fede;
- violazione degli obblighi di riservatezza;
- sentenza di condanna della Società ovvero sentenza di patteggiamento ai sensi del Decreto, dalla quale risulti "l'omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'OdV;
- sentenza di condanna o di patteggiamento emessa nei confronti di uno dei membri dell'OdV, per aver commesso uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01 o reati della stessa natura;
- qualsivoglia ulteriore giusta causa.

In tutti i casi di applicazione in via cautelare di una sanzione interdittiva prevista dal Decreto, il Consiglio di Amministrazione, assunte le opportune informazioni, potrà eventualmente provvedere alla revoca dell'OdV, qualora ravvisi un'ipotesi di omessa o insufficiente vigilanza da parte dello stesso.

Nel caso di dimissioni, revoca o decadenza di uno o più membri dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione dovrà provvedere alla nomina del sostituto/i in modo tempestivo, nei casi in cui venga meno il numero minimo di componenti sopra indicato. Nel frattempo, l'Organismo resta nel pieno dei suoi poteri e funzioni seppur operando in formazione ridotta.

5.2 I REQUISITI SOGGETTIVI DELL'ODV E LE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

I fondamentali requisiti soggettivi di cui devono obbligatoriamente essere dotati i componenti dell'OdV sono riconducibili a:

- **autonomia ed indipendenza:** l'OdV non deve subire alcun condizionamento nell'espletamento di ogni sua attività, dal momento della nomina al concreto funzionamento quotidiano, né deve essere dotato di compiti operativi, che andrebbero a compromettere l'obiettività di giudizio al momento della verifica del comportamento dei soggetti interni/esterni all'ente. L'OdV è, inoltre, collocato nella più alta posizione gerarchica, al fine di evitare qualsiasi tipo di soggezione nei confronti della Società, che, inevitabilmente, ne minerebbe l'indipendenza; in particolare, l'OdV di TUTELA AMBIENTALE DEL MAGENTINO si rapporta al CdA per ciò che concerne il suo operato nei limiti di quanto espressamente previsto dal presente Modello;
- **professionalità ed onorabilità:** intesi innanzitutto come bagaglio di strumenti e tecniche di natura giuridica, aziendalista e di organizzazione (es. tecniche di intervista, flow charting, tecniche di analisi dei rischi, ecc.), di



TUTELA AMBIENTALE DEL MAGENTINO SPA

cui l'OdV nel suo complesso deve essere dotato per svolgere al meglio l'attività ispettiva e di vigilanza. Tali caratteristiche unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio.

L'Organismo, oltre che capace, dovrà poi essere affidabile e, di conseguenza, costituito da membri onorabili e lontani da ogni posizione di conflittualità;

- **continuità di azione:** che può essere garantita solo mediante la presenza di un organismo che si dedichi in maniera continuativa alla vigilanza del Modello, al fine di garantirne sempre la massima efficacia, senza tuttavia che, misure quali la calendarizzazione delle attività, la verbalizzazione delle riunioni ed eventuali relazioni periodiche diventino, spunti per una mera burocratizzazione delle attività dell'OdV.

In sede di nomina, e per tutta la durata del loro operato, i componenti dell'OdV dovranno garantire l'assenza delle seguenti cause di incompatibilità e, in particolare:

- non devono essere portatori di conflitti di interesse con l'ente, tali pregiudicare l'indipendenza del proprio operato;
- non devono essere componenti del CdA di TUTELA AMBIENTALE DEL MAGENTINO (salvo si tratti di amministratori non esecutivi o indipendenti), né direttori generali dell'ente o né dipendenti o collaboratori della Società di revisione incaricata dalla Società;
- non devono avere relazioni di coniugio, parentela o affinità entro il 4° grado incluso con i soggetti di cui al punto precedente;
- non devono aver svolto, negli ultimi tre anni, funzioni di Amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate;
- non devono essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria, in quanto persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità o in materia di mafia;
- non devono essere stati condannati con sentenza anche non irrevocabile a:
 - pena detentiva che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle ordinarie persone giuridiche;
 - pena detentiva per aver commesso uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01;
- non devono essere stati destinatari di una sentenza di patteggiamento per aver commesso uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01.

5.3 LE FUNZIONI E I POTERI DELL'ODV

L'OdV dovrà essere dotato di tutti i poteri necessari all'efficace svolgimento delle attività di:

- vigilanza sull'osservanza del Modello da parte di tutti i Destinatari;



TUTELA AMBIENTALE DEL MAGENTINO SPA

- vigilanza sul funzionamento del Modello, accompagnata dalla verifica, nel tempo, della reale idoneità del medesimo a prevenire i reati presupposto;
- cura dell'aggiornamento del Modello in caso di integrazione e/o modifica della normativa in materia di responsabilità amministrativa degli enti, evoluzione del mercato di riferimento o creazione di nuovi settori di attività di TUTELA AMBIENTALE DEL MAGENTINO;
- monitoraggio dell'adeguatezza, dell'applicazione e dell'efficacia del sistema sanzionatorio.

Inoltre, da un punto di vista maggiormente operativo, sono altresì demandati all'OdV i seguenti compiti:

- fornire gli opportuni chiarimenti in merito ai contenuti del Modello al personale dipendente, dirigente, a soggetti esterni alla Società e, più in generale, a chiunque collabori con TUTELA AMBIENTALE DEL MAGENTINO e ne faccia richiesta;
- promuovere iniziative volte alla diffusione del Modello, alla conoscenza dei suoi contenuti, nonché alla sensibilizzazione del personale in merito alla responsabilità amministrativa degli enti, coordinandosi con l'U.O. Risorse Umane per i programmi di formazione del personale;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere a lui trasmesse o tenute a sua disposizione costituendo l'archivio "formale" dell'attività di controllo interno;
- verificare periodicamente l'efficacia e l'efficienza delle procedure aziendali vigenti, ricorrendo all'ausilio delle competenti Funzioni;
- monitorare periodicamente l'idoneità delle soluzioni adottate per il presidio dei rischi e verificare - in caso di violazione delle regole del Modello - l'effettiva attivazione delle soluzioni correttive proposte;
- condurre ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle attività sensibili e dei processi strumentali effettuando, in particolare, sia i controlli programmati, che quelli straordinari;
- verificare l'adeguatezza del sistema di controllo interno in relazione alla normativa vigente;
- riferire periodicamente al Direttore Generale e tramite quest'ultimo al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale in merito all'attuazione delle politiche aziendali per l'attuazione del Modello;
- accertare il rispetto o la violazione delle regole del Modello e, in caso di violazione di qualsivoglia procedura, riferire tempestivamente l'accaduto agli Organi Societari e alle funzioni aziendali competenti, ferma restando la competenza esclusiva degli stessi nell'irrogazione della sanzione.

L'Organismo di Vigilanza, al fine di poter adempiere nel miglior modo a tutti i sopraccitati doveri, nonché svolgere indipendentemente i propri compiti, dovrà essere dotato di specifici poteri per:

- accedere, senza alcun tipo di restrizione, alla totalità di informazioni e documenti aziendali. Al riguardo, si precisa che il ricorso a detti poteri, da parte dell'OdV, dovrà avvenire nei limiti dei compiti e delle funzioni che gli sono attribuiti;



TUTELA AMBIENTALE DEL MAGENTINO SPA

- ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità in tutti i casi necessari per l'espletamento delle attività dell'OdV e, ovviamente, nei limiti del massimale di spesa assegnato all'organismo;
- disporre che i Responsabili delle varie Funzioni forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso da parte delle strutture organizzative aziendali.

5.4 I FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV

Tutti i soggetti facenti parte dell'organico aziendale, nonché i terzi (nei limiti e secondo le modalità contrattualmente previsti) sono tenuti a segnalare all'OdV qualsivoglia circostanza che potrebbe determinare l'insorgenza della responsabilità di TUTELA AMBIENTALE DEL MAGENTINO ai sensi del D. Lgs. 231/01.

In particolare, l'OdV dovrà ricevere:

- su base periodica, ogni informazione utile all'esercizio dell'attività dell'OdV in termini di verifica, di osservanza, efficacia ed aggiornamento del presente Modello, nonché ogni altra informazione identificata dall'Organismo e da questo richiesta alle singole strutture organizzative e manageriali di TUTELA AMBIENTALE DEL MAGENTINO attraverso direttive interne. Tali informazioni devono essere trasmesse nei tempi e nei modi che saranno definiti dall'Organismo medesimo;
- su base occasionale, ogni altra informazione, di qualsivoglia genere, attinente l'attuazione del Modello nelle aree di attività "sensibili" ed il rispetto delle previsioni del Decreto, che possano essere ritenute utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Organismo di vigilanza. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, devono essere obbligatoriamente e tempestivamente segnalate all'Organismo le informazioni concernenti:
 - provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;
 - richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per i reati previsti dal Decreto;
 - decisioni relative alla richiesta, ed erogazione di finanziamenti pubblici;
 - **dichiarazioni a consuntivo** relative all'utilizzo di finanziamenti pubblici ottenuti;
 - notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello organizzativo, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;



TUTELA AMBIENTALE DEL MAGENTINO SPA

- rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D. Lgs. 231/2001.

L'OdV, infine, dovrà essere informato in merito al sistema delle deleghe adottato da TUTELA AMBIENTALE DEL MAGENTINO, compresa ogni successiva modifica intervenuta rispetto alla documentazione in suo possesso.

Per quanto concerne le modalità, ogni segnalazione, dovrà avvenire in forma scritta presso la sede della società dove potranno essere inviate le segnalazioni indirizzate all'attenzione dell'OdV.

L'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto l'eventuale decisione di non procedere ad un'indagine interna.

Resta inteso che l'Organismo di Vigilanza agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente o in malafede.

Tutte le informazioni raccolte secondo le sopra indicate modalità dovranno essere conservate in un apposito Registro dell'OdV, unitamente ai verbali delle riunioni e ad ogni altro documento concernente l'espletamento della sua attività.

5.5 I FLUSSI INFORMATIVI DALL'ODV: L'ATTIVITÀ DI REPORTING VERSO IL VERTICE AZIENDALE

L'OdV è tenuto ad informare periodicamente il vertice aziendale in merito all'espletamento della propria attività; in particolare, l'OdV opera secondo due differenti linee di reporting:

- la prima, su base continuativa, con il Direttore Generale, al quale trasmette i verbali redatti a seguito delle proprie riunioni, nonché riferisce sugli esiti dei controlli svolti, come su qualsivoglia ulteriore segnalazione e/o rilievo emerso nell'espletamento della propria attività. In caso di segnalazioni urgenti o accertamento di concreti profili di rischio di commissione di uno o più reati presupposto, l'OdV informa tempestivamente anche il Presidente del CdA;
- la seconda, su base semestrale, mediante la stesura di una relazione informativa della propria attività, da trasmettere al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale.

Resta inteso che l'OdV, o il suo Presidente, potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi sociali o potrà a propria volta presentare richieste in



TUTELA AMBIENTALE DEL MAGENTINO SPA

tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

Gli incontri con i soggetti e gli organi sopra indicati devono essere verbalizzati e copie dei verbali verranno custodite dall'OdV e dagli organismi di volta in volta coinvolti.



6. LA DIFFUSIONE DEL MODELLO E LA FORMAZIONE

6.1 LA DIFFUSIONE DEL MODELLO

TUTELA AMBIENTALE DEL MAGENTINO si occuperà della diffusione del presente Modello attraverso l'affissione del formato cartaceo in bacheca presso la sede.

Inoltre, al fine di garantirne la piena efficacia, la Società porta il presente Modello a conoscenza di tutti i Destinatari, mediante le seguenti modalità:

- **dipendenti, dirigenti e Organi Sociali, nonché nuove risorse:** messa a disposizione ovvero consegna, in formato cartaceo o elettronico, di una copia del Modello e del testo del Decreto, seguita da una dichiarazione sottoscritta dal soggetto per presa visione e accettazione del contenuto. Per le nuove risorse, tale attività sarà svolta al momento dell'assunzione ovvero nella fase iniziale della collaborazione;
- **collaboratori esterni, fornitori e altri terzi collegati alla Società da un rapporto contrattuale non di lavoro dipendente:** messa a disposizione ovvero consegna, in formato cartaceo o elettronico, di una copia del Modello o di un estratto del medesimo e acquisizione di una dichiarazione di responsabilità ad improntare la propria attività al rispetto dei principi previsti dal Modello.

6.2 LA FORMAZIONE DEL PERSONALE

Al fine di perseguire un'idonea sensibilizzazione in materia di responsabilità amministrativa degli enti, TUTELA AMBIENTALE DEL MAGENTINO si impegna ad eseguire un'attività di formazione, finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001, differenziata nei contenuti e nelle modalità di erogazione in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano e della sussistenza o meno di funzioni di rappresentanza.

In particolare la Società, sotto il controllo dell'OdV, si occuperà della formazione del personale nel seguente modo.

- **soggetti apicali (organi sociali, personale dirigente e con funzioni di rappresentanza), nonché dipendenti coinvolti nelle aree/processi sensibili a rischio:** corso di formazione iniziale in merito ai contenuti del Decreto ed ai profili di rischio cui sono esposti nell'espletamento della propria attività e, qualora ritenuto opportuno, corsi di aggiornamento su base annuale.



TUTELA AMBIENTALE DEL MAGENTINO SPA

- **altro personale:** divulgazione di una nota illustrativa dei contenuti del Decreto e, se ritenuto necessario, di altri documenti aventi carattere formativo/informativo.



7. IL SISTEMA SANZIONATORIO

Secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 6, comma 2, lettera e), e 7, comma 4, lett. b) del Decreto, i modelli di organizzazione, gestione e controllo possono ritenersi efficacemente attuati unicamente qualora prevedano un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in essi indicate.

Sono soggetti al sistema sanzionatorio e disciplinare, di cui al presente Modello, tutti i lavoratori dipendenti, gli amministratori, i collaboratori di Tutela Ambientale del Magentino, nonché tutti coloro che abbiano rapporti contrattuali con la società, nell'ambito dei rapporti stessi.

Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente capitolo tiene conto delle particolarità derivanti dallo status giuridico del soggetto nei cui confronti si procede.

In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza deve essere coinvolto nel procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari, che prescinde dall'apertura e dall'esito dell'eventuale procedimento penale avviato dall'Autorità Giudiziaria, deve attuarsi nel rispetto dei seguenti principi:

- **complementarietà:** il sistema disciplinare previsto dal Modello è complementare, e non alternativo, rispetto al sistema disciplinare stabilito dal CCNL applicato da TUTELA AMBIENTALE DEL MAGENTINO S.p.A;
- **pubblicità:** la Società da massima e adeguata conoscenza e conoscibilità al Modello ed al sistema sanzionatorio, mediante la consegna degli stessi a tutti i destinatari, nonché la loro affissione in bacheca, secondo le modalità individuate al precedente paragrafo 6.1;
- **contraddittorio:** la Società garantisce il rispetto del contraddittorio mediante la previa pubblicità del Modello e del sistema sanzionatorio, nonché con la previa contestazione scritta in modo specifico, immediato e immutabile degli addebiti;
- **gradualità:** le decisioni relative alla tipologia di sanzione da irrogare tengono necessariamente conto della gravità dell'infrazione, di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, che hanno caratterizzato la condotta contestata e dell'intensità della lesione del bene aziendale tutelato;
- **tempestività:** il procedimento disciplinare e l'eventuale irrogazione della sanzione devono avvenire entro un termine ragionevole e certo dall'apertura del procedimento stesso.



7.1 LE SANZIONI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI

L'osservanza delle procedure e delle regole di comportamento elencate nel presente Modello costituisce, per tutti i dipendenti, adempimento degli obblighi previsti dall'art. 2104, comma II, c.c., obblighi dei quali il contenuto del medesimo Modello rappresenta parte essenziale ed integrante.

La violazione di tali regole da parte dei dipendenti costituisce illecito disciplinare e comporta la possibile irrogazione di una sanzione da parte della Società. In particolare, i provvedimenti disciplinari irrogabili ai dipendenti, nel rispetto dei principi desunti dall'art. 7 dello Statuto dei lavoratori e del sistema sanzionatorio previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, sono:

- **BIASIMO INFLITTO VERBALMENTE O IN FORMA SCRITTA** per il lavoratore che non rispetti le procedure, le regole di comportamento, nonché qualsivoglia ulteriore disposizione prevista dal presente Modello;
- **MULTA** per il lavoratore che disattenda più volte le procedure interne previste dal presente Modello o adottate, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, prima ancora che dette mancanze siano state singolarmente accertate e contestate, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la ripetuta disapplicazione delle prescrizioni comunicate dalla Società;
- **SOSPENSIONE DAL SERVIZIO E DALLA RETRIBUZIONE** per il lavoratore che, anche mediante omissione, abbia disatteso le procedure interne previste dal presente Modello o adottate, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, esponendo in tal modo la Società ad una situazione oggettiva di danno e/o pericolo;
- **LICENZIAMENTO CON INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO** per il lavoratore che adotti, nell'espletamento della propria attività una condotta, anche omissiva, non conforme alle prescrizioni del presente Modello e che determini la realizzazione di un reato previsto dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento un danno notevole o una situazione di notevole pregiudizio;
- **LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO** per il lavoratore che adotti, nell'espletamento della propria attività, una condotta, anche omissiva, palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento il compimento di atti tali da far venir meno radicalmente la fiducia della società nei suoi confronti, ovvero il verificarsi delle mancanze richiamate ai punti precedenti con la determinazione di un grave pregiudizio per l'azienda.

Nell'irrogazione della sanzione la Società, oltre ai fondamentali principi sopra individuati, dovrà altresì considerare:



TUTELA AMBIENTALE DEL MAGENTINO SPA

- l'intenzionalità del comportamento o il grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- il comportamento complessivo del lavoratore, avuto particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalle legge;
- le mansioni del lavoratore e la posizione funzionale delle eventuali altre persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- ulteriori particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.

7.2 LE SANZIONI NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI

L'osservanza delle procedure e delle regole di comportamento elencate nel presente Modello costituisce, per tutti i dirigenti, adempimento degli obblighi previsti dall'art. 2104, comma II, c.c., obblighi dei quali il contenuto del medesimo Modello rappresenta parte essenziale ed integrante.

La violazione di tali regole da parte dei dirigenti costituisce illecito disciplinare e comporta la possibile irrogazione di una sanzione da parte della Società. In particolare, tenuto conto del carattere fiduciario del rapporto di lavoro, a tale categoria di lavoratori non sono applicabili i limiti quantitativi delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori.

Pertanto, i provvedimenti disciplinari irrogabili ai dirigenti, comunque nel rispetto dei principi desunti dall'art. 7 dello Statuto dei lavoratori, sono:

- **SOSPENSIONE DAL SERVIZIO E DALLA RETRIBUZIONE** per il lavoratore che, anche mediante omissione, abbia disatteso qualsivoglia procedura interna prevista dal presente Modello o adottato, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, anche nel caso in cui la Società non sia stata concretamente esposta ad una situazione oggettiva di danno e/o pericolo;
- **LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA** per il lavoratore che adotti, nell'espletamento della propria attività una condotta, anche omissiva, non conforme alle prescrizioni del presente Modello e che determini la realizzazione di un reato previsto dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento un danno notevole o una situazione di notevole pregiudizio.

Nell'irrogazione della sanzione la Società, oltre ai fondamentali principi sopra individuati, dovrà altresì considerare:

- l'intenzionalità del comportamento o il grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- il comportamento complessivo del lavoratore, avuto particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalle legge;
- le mansioni del lavoratore e la posizione funzionale delle eventuali altre persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- ulteriori particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.



7.3 LE SANZIONI NEI CONFRONTI DEI DEGLI ORGANI SOCIALI

Il sistema sanzionatorio previsto dal presente Modello si applica anche agli amministratori di Tutela Ambientale del Magentino. In caso di violazione, da parte di qualsivoglia membro del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale delle regole di comportamento, nonché di qualsivoglia disposizione prevista dal presente Modello, l'OdV è tenuto ad informare tempestivamente sia l'intero CdA sia l'intero Collegio Sindacale, i quali prenderanno i più opportuni provvedimenti per l'applicazione delle idonee misure di legge.

7.4 LE SANZIONI NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI ESTERNI ALLA SOCIETÀ

Qualora l'Organismo di Vigilanza rilevi gravi e/o persistenti violazioni delle procedure, delle regole di comportamento, nonché di qualsivoglia disposizione prevista dal presente Modello da parte di collaboratori esterni, fornitori o da altri terzi collegati alla Società da un rapporto contrattuale non di lavoro dipendente, la Società avrà facoltà di azionare un'autonoma causa di risoluzione al riguardo convenuta, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla Società, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale.

A tal fine è previsto, con particolare attenzione alle attività affidate a terzi l'inserimento nei contratti di specifiche clausole che diano atto almeno della conoscenza del Decreto da parte del terzo contraente, richiedano l'assunzione di un impegno da parte del terzo contraente e da parte dei dipendenti e collaboratori di questo ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto medesimo e ad adottare idonei sistemi di controllo e che disciplinino le conseguenze in caso di violazione delle previsioni di cui alla clausola; ovvero una dichiarazione unilaterale di "certificazione" da parte del terzo o del collaboratore circa la conoscenza del Decreto e l'impegno a improntare la propria attività al rispetto delle previsioni di legge.



8. LE VERIFICHE PERIODICHE SULLA CONFORMITA' DEL MODELLO

L'OdV, nell'espletamento delle funzioni e dei poteri attribuitigli, svolge una periodica attività di controllo al fine di:

- verificare l'effettività del Modello;
- valutare l'adeguatezza, rispetto alle esigenze di prevenzione dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001, delle procedure implementate per il monitoraggio delle attività a rischio;
- procedere, qualora necessario, agli opportuni aggiornamenti del Modello.

L'attività di controllo trova la sua ratio nell'esigenza di: assicurare il rispetto delle prescrizioni normative nell'espletamento dell'attività aziendale, individuare le aree che necessitano di azioni correttive e/o miglioramenti e verificare l'efficacia delle azioni correttive implementate, nonché suggerire al CdA l'irrogazione di sanzioni disciplinari, qualora venga accertata qualsivoglia violazione del Modello.

In particolare, l'OdV, all'inizio di ciascun anno, predisporrà un apposito calendario per l'espletamento delle sopraccitate attività.

Alle attività di natura "ordinaria" si potranno poi aggiungere controlli straordinari, pianificati, a titolo esemplificativo, nel caso di modifiche sostanziali nell'organizzazione o in qualche processo, ovvero nel caso di sospetti o comunicazioni di non conformità o comunque ogni qualvolta l'OdV decida di espletare controlli occasionali ad hoc.

Per lo svolgimento dei suoi compiti l'OdV può avvalersi della collaborazione delle funzioni interne alla Società non coinvolte nelle attività verificate, o, nei limiti del proprio massimale di spesa, di consulenti esterni esperti nelle materie da testare.

A conclusione dell'attività svolta, l'OdV dovrà sempre documentare i risultati dei controlli effettuati in appositi report/verbali (recanti, altresì, l'elenco delle segnalazioni ricevute, degli eventi considerati rischiosi e dello stato della sensibilizzazione del personale) da sottoporre agli organi sociali secondo le modalità individuate al precedente paragrafo 5.5.



9. LA GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

I sistemi gestionali delle risorse economiche e finanziarie (in entrata e in uscita) di TUTELA AMBIENTALE DEL MAGENTINO sono fondati sui seguenti elementi:

- un insieme di procedure che regolano il ciclo finanziario attivo e passivo;
- la separazione tra i soggetti che concorrono a formare le decisioni di impiego delle risorse, coloro che attuano tali decisioni e coloro ai quali sono affidati i controlli circa il loro impiego;
- un processo di budget per il presidio degli investimenti e dei costi, fondato su specifici meccanismi di autorizzazione e di controllo.

Il Settore Amministrativo & Finanziario si occupa del monitoraggio di tutte le operazioni che comportano l'utilizzazione o l'impiego di risorse finanziarie, assicurando la trasparenza delle stesse ed impedendo in ogni modo la creazione dei c.d. "fondi occulti".

In particolare, dette operazioni devono avere adeguata causale ed essere documentate e registrate, con mezzi manuali e informatici, in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile; il relativo processo decisionale deve essere verificabile.

Ogni operazione inerente ad attività o prestazioni atipiche o inusuali deve essere tempestivamente comunicata e motivata all'OdV.



TUTELA AMBIENTALE DEL MAGENTINO SPA

PARTE SPECIALE



PARTE SPECIALE 1 - Reati contro la Pubblica Amministrazione ed il Patrimonio

1. LE FATTISPECIE DI REATO

▪ **MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO** (art. 316-*bis* c.p.)

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

▪ **INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI A DANNO DELLO STATO** (art. 316-*ter* c.p.)

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 64- *bis*, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164,00 Euro a € 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

▪ **CONCUSSIONE** (art. 317 c.p.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.

▪ **CORRUZIONE PER UN ATTO D'UFFICIO** (art. 318 c.p.)

Il pubblico ufficiale, che, per un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino ad un anno.

▪ **CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO** (art. 319 c.p.)



TUTELA AMBIENTALE DEL MAGENTINO SPA

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per se o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

- **CIRCOSTANZE AGGRAVANTI** (art. 319-bis c.p.)

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

- **CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI** (art. 319-ter c.p.)

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

- **CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO** (art. 320 c.p.)

Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

- **PENE PER IL CORRUTTORE** (art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

- **ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE** (322 c. p.)

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'art. 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato



TUTELA AMBIENTALE DEL MAGENTINO SPA

che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate nell'art. 318.

- **PECULATO, CONCUSSIONE CORRUZIONE E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE DI MEMBRI DEGLI ORGANI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI STATI ESTERI** (art. 322-bis c.p.)

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità Europee, del Parlamento Europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità Europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità Europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità Europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità Europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle di funzionari o agenti delle Comunità Europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità Europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
 - 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.
- Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

- **TRUFFA A DANNO DELLO STATO, DI ALTRO ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA** (art. 640 com. 2°, num. 1 c.p.)

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni:

- 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
 - 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.
- Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

- **TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE** (art. 640-bis c.p.)



TUTELA AMBIENTALE DEL MAGENTINO SPA

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee.

- **FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO** (art. 640-ter c.p.)

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.



2. NOZIONE DI “PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”

L’accezione con cui intendere il concetto di **Pubblica Amministrazione** ai fini del Decreto è sicuramente di natura estensiva, intendendosi con tale definizione il novero dei soggetti, privati e di diritto pubblico, che svolgono:

- una “funzione pubblica” vale a dire un’attività, disciplinata da norme di diritto pubblico, attinente le funzioni legislative (Stato, Regioni, ecc.), amministrative (membri delle amministrazioni statali e territoriali, Forze dell’Ordine, membri delle amministrazioni sovranazionali - es. U.E. - membri delle Authorities, dell’Antitrust, delle Camere di Commercio, ecc.) e giudiziarie (Giudici, Ufficiali Giudiziari, organi ausiliari dell’Amministrazione della Giustizia, quali curatori fallimentari, ecc.);
- un “pubblico servizio” o “servizio di pubblica necessità”, vale a dire un’attività di produzione di beni e di servizi di interesse generale ed assoggettata alla vigilanza di un’Autorità Pubblica, e quelle attività volte a garantire i diritti della persona alla vita, alla salute, alla libertà, alla previdenza e assistenza sociale, all’istruzione, alla libertà di comunicazione, ecc., in regime di concessione e/o di convenzione (es. Enti Ospedalieri, ASL, I.N.P.S., I.N.A.I.L., membri dei Consigli Comunali, Uffici Postali, Uffici Doganali, Ferrovie, Autostrade, Ente Fieristico ecc.);
- un “servizio di pubblica necessità”, vale a dire un’attività professionale il cui esercizio non è consentito senza previa autorizzazione amministrativa ed abilitazione da parte dello Stato (avvocato, notaio, medico, farmacista, ecc.), nel momento in cui il pubblico è per legge tenuto ad avvalersene, ed altre attività, svolte da privati, che presuppongono un’autorizzazione amministrativa (rivendita di tabacchi, agenzie di cambio, ecc.).

Riportiamo, di seguito, per completezza, gli artt. 357, 358 e 359 c.p., dove ritroviamo le definizioni di “pubblico ufficiale”, di “incaricato di pubblico servizio” e di “persone esercenti un servizio di pubblica necessità”.

Art. 357 c.p. - Nozione di pubblico ufficiale

“Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa (art. 357, comma 1 c.p.). Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi (art. 357, comma 2 c.p.)”.

Art. 358 c.p. – Nozione di incaricato di un pubblico servizio

“Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione



TUTELA AMBIENTALE DEL MAGENTINO SPA

dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

A tal riguardo, pare opportuno precisare che esistono una serie di requisiti che, nel dubbio, devono essere interpretati secondo un principio estensivo di prudenza, per l'individuazione di un soggetto pubblico e, in particolare:

- la sottoposizione del proprio operato a norme di diritto pubblico;
- l'assenza di poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione;
- la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- la presenza di una convenzione e/o concessione con la pubblica amministrazione;
- la derivazione dell'ente dalla trasformazione di un “ente pubblico economico” (a titolo esemplificativo IRI; INA; ENEL, etc.), sino al momento in cui sussiste una partecipazione esclusiva o maggioritaria dello Stato al capitale azionario;
- l'apporto finanziario maggioritario da parte dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali, di altri enti pubblici od organismi di diritto pubblico;
- la possibilità per l'ente di compiere atti in deroga al diritto comune ovvero il godimento, da parte dello stesso, di c.d. “istituti di privilegio”;
- l'immanenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica e, in particolare, di servizi pubblici essenziali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la sanità; l'igiene pubblica; la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti; l'approvvigionamento di energie, risorse naturali e beni di prima necessità nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti; i trasporti pubblici urbani ed extraurbani, autoferrotranviari, ferroviari aerei, aeroportuali e marittimi; l'istruzione pubblica; le poste, le telecomunicazioni e l'informazione radiotelevisiva, etc.

Pertanto, dalle sopra riportate considerazioni si evince che l'elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualifica di "incaricato di un pubblico servizio" è rappresentato, non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall'ente, ma dalle funzioni svolte, che devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

Art. 359 c.p. – Nozione di esercente un servizio di pubblica necessità.

“Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità:

- 1) *i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi;*
- 2) *i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica Amministrazione”.*



3. LE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ED IL PATRIMONIO

Dall'analisi critica delle procedure in essere e dalle risposte fornite in sede di intervista, è emerso che le aree più specificamente a rischio di commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione ed il patrimonio, sono le seguenti:

- richiesta di autorizzazioni, licenze e concessioni da parte di enti pubblici;
- gestione delle attività di interlocuzione di natura tecnica con gli enti pubblici;
- richiesta di contributi, sovvenzioni e finanziamenti da parte dello Stato, di enti pubblici e delle Comunità europee (Ministero dell'ambiente e Regione, ATO, Comuni, etc.);
- gestione delle interferenze;
- gestione delle visite ispettive da parte di enti pubblici o incaricati di pubblico servizio;
- gestione di tutte le attività connesse alle gare d'appalto;
- acquisto di beni e servizi, anche in economia;
- gestione o coordinamento delle attività relative a contenzioso e controversie stragiudiziali;
- selezione e gestione delle risorse umane;
- svolgimento delle attività connesse alle tematiche di igiene, salute e sicurezza sul lavoro;
- gestione delle spese di rappresentanza, omaggi, sponsorizzazioni e altre erogazioni liberali.



4. I PRINCIPI ETICI E DI COMPORTAMENTO PER LA PREVENZIONE DEI REATI CONTRO LA P.A. ED IL PATRIMONIO

I seguenti principi etici e di comportamento si applicano a tutti i soggetti che intrattengono a qualunque titolo, direttamente o indirettamente, rapporti con la Pubblica Amministrazione (come definita al precedente paragrafo 2) in nome e per conto di TUTELA AMBIENTALE DEL MAGENTINO SPA.

Al fine di evitare il verificarsi dei reati nei confronti della Pubblica Amministrazione e del patrimonio previsti dal Decreto, tali soggetti devono astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/01) ovvero violino i principi e le procedure aziendali previste nel presente Modello.

In particolare, nell'esercizio della loro attività in favore della Società, tali soggetti sono tenuti al rigoroso rispetto di tutte le leggi, i regolamenti e le procedure che disciplinano le attività aziendali che comportano contatti e/o rapporti con Enti Pubblici, Pubbliche Amministrazioni e/o Pubblici Ufficiali, Incaricati di Pubblici Servizi e/o persone esercenti un servizio di pubblica necessità.

Inoltre, è espressamente richiesto a tali soggetti di astenersi:

- dall'usare la propria posizione al fine di ottenere un beneficio o un privilegio per se stessi o per la Società;
- dal promettere o effettuare dazioni in denaro a favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, italiana o straniera, per finalità diverse da quelle istituzionali e di servizio o comunque in violazione della normativa vigente;
- dal distribuire e/o ricevere omaggi e/o regali al di fuori delle pratiche aziendali ammesse (ovvero eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia) o comunque rivolti ad ottenere trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale, anche in quelle circostanze in cui in cui offrire regali o doni risulti una prassi diffusa in segno di cortesia. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore e sono leciti qualora il valore di mercato non sia superiore a € 300,00 salvo che siano tali da essere interpretati come normali segni di cortesia;
- dall'accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, promesse di consulenza, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, italiana o europea, al fine di influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'Azienda;
- dall'accettare da Enti Pubblici o da privati, in proprio o tramite terzi, pagamenti, elargizioni, vacanze gratuite, trasferte, regali o altre utilità, che non siano giudicate di modico valore, che possano condizionarne l'attività;
- dall'effettuare prestazioni o pagamenti di compensi in favore di collaboratori, fornitori, consulenti o altri soggetti terzi che operino per conto della Società,



TUTELA AMBIENTALE DEL MAGENTINO SPA

che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;

- dal favorire, nei processi di acquisto, collaboratori, fornitori, consulenti o altri soggetti terzi in quanto indicati da rappresentanti della Pubblica Amministrazione, italiana o straniera, come condizione per lo svolgimento di successive attività;
- dal destinare contributi, sovvenzioni, finanziamenti pubblici a finalità diverse da quelle per le quali sono stati ottenuti.

A ciò aggiungasi che nei confronti della Pubblica Amministrazione, italiana e straniera, nonché nei confronti dei privati, è fatto divieto di:

- esibire documenti falsi e/o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre la Pubblica Amministrazione in errore di valutazione tecnico-economica dei prodotti offerti/servizi forniti;
- omettere informazioni dovute al fine di orientare a proprio favore le decisioni della Pubblica Amministrazione.

Tutti i destinatari del presente Modello che si trovano ad intrattenere qualsivoglia rapporto/contatto con la Pubblica Amministrazione in nome e per conto di TUTELA AMBIENTALE DEL MAGENTINO SPA sono, inoltre, tenuti ad interrompere immediatamente l'attività e ad informare tempestivamente il proprio responsabile in caso di:

- dubbi circa l'applicazione dei principi di cui alla presente Parte Speciale e, più in generale, rispetto all'applicazione dell'intero Modello;
- irregolarità nello svolgimento delle mansioni/attività affidategli (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, tentata concussione da parte di un pubblico ufficiale).

Ciascun Responsabile di Unità Operativa è tenuto ad analizzare la questione a lui sottoposta dal proprio collaboratore, onde fornire allo stesso delucidazioni in merito al comportamento da adottare, contattando, se del caso, l'Organismo di Vigilanza.

In ogni caso, incombe su ciascun Responsabile di Unità Operativa l'obbligo di gestire e monitorare periodicamente le attività svolte dai collaboratori che effettuano attività nei confronti di enti pubblici al fine di orientarli al lecito e regolare svolgimento delle stesse. Per i collaboratori che hanno contatti occasionali con la PA il monitoraggio avverrà di volta in volta. I Responsabili devono esercitare una supervisione sistematica e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.



PARTE SPECIALE 2 - Delitti informatici

1. LE FATTISPECIE DI REATO

▪ **DOCUMENTI INFORMATICI** (art. 491-bis c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

Art. 476 c.p. - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici: vi incorre il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni.

Art. 477 c.p. - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative: vi incorre il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 478 c.p. - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti: vi incorre il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni. Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni.

Art. 479 c.p. - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici: vi incorre il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476.

Art. 480 c.p. - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative: vi incorre il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni



TUTELA AMBIENTALE DEL MAGENTINO SPA

amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

Art. 481 c.p. - Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità: vi incorre chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 51,00 a € 516,00. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.

Art. 482 c.p. - Falsità materiale commessa dal privato: se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.

Art. 483 c.p. - Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico: vi incorre chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.

Art. 484 c.p. - Falsità in registri e notificazioni: vi incorre chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 309,00.

Art. 485 c.p. - Falsità in scrittura privata: vi incorre chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata.

Art. 486 c.p. - Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato: vi incorre chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, è punito, se del foglio faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito.

Art. 487 c.p. - Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico: vi incorre il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480.



TUTELA AMBIENTALE DEL MAGENTINO SPA

Art. 488 c.p. - Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali: ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dai due articoli precedenti, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici o in scritture private.

Art. 489 c.p. - Uso di atto falso: vi incorre chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo. Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno.

Art. 490 c.p. - Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri: vi incorre chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi contenute. Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente.

Art. 492 c.p. - Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti: agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di "atti pubblici" e di "scritture private" sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

Art. 493 c.p. - Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico: le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.

▪ **ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO** (art. 615-ter c.p.)

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.



TUTELA AMBIENTALE DEL MAGENTINO SPA

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

▪ **DETTENZIONE E DIFFUSIONE ABUSIVA DI CODICI DI ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI** (art. 615-quater c.p.)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a € 5.164,00.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da € 5.164,00 a € 10.329,00 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.

▪ **DIFFUSIONE DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERRUPTERE UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO** (art. 615-quinquies c.p.)

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a € 10.329,00.

▪ **INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE** (art. 617-quater c.p.)

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.



TUTELA AMBIENTALE DEL MAGENTINO SPA

- **INSTALLAZIONE D'APPARECCHIATURE PER INTERCETTARE, IMPEDIRE OD INTERROMPERE COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE** (art. 617-quinquies c.p.)

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

- **DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI** (art. 635-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

- **DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI UTILIZZATI DALLO STATO O DA ALTRO ENTE PUBBLICO O COMUNQUE DI PUBBLICA UTILITÀ** (art. 635-ter c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

- **DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI** (art. 635-quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.



TUTELA AMBIENTALE DEL MAGENTINO SPA

- **DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI DI PUBBLICA UTILITÀ** (art. 635-quinquies c.p.)

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

- **FRODE INFORMATICA DEL SOGGETTO CHE PRESTA SERVIZI DI CERTIFICAZIONE DI FIRMA ELETTRONICA** (art. 640-quinquies c.p.)

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00.



2. LE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI DELITTI INFORMATICI

Dall'analisi critica delle procedure in essere e dalle risposte fornite in sede di intervista, è emerso che l'utilizzo e la gestione dei sistemi informativi aziendali accompagna l'intera gamma delle attività aziendali ed è sostanzialmente affidata ad un consulente esterno. Si ritiene che il livello complessivo di esposizione non imponga l'adozione di una procedura specifica risultando sufficiente, in una fase di prima applicazione, l'adozione delle cautele generali di seguito indicate.

3. I PRINCIPI ETICI E DI COMPORTAMENTO PER LA PREVENZIONE DEI DELITTI INFORMATICI

I seguenti principi etici e di comportamento si applicano a tutti i soggetti che sono coinvolti, direttamente o indirettamente, nelle attività di utilizzo o gestione dei sistemi informativi di proprietà di TUTELA AMBIENTALE DEL MAGENTINO SPA.

Al fine di evitare il verificarsi dei delitti informatici previsti dal Decreto, tali soggetti devono astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 24 *bis* del D. Lgs. 231/01) ovvero violino i principi e le procedure aziendali previste nel presente Modello.

In particolare, nell'esercizio della loro attività in favore della Società, tali soggetti sono tenuti al rigoroso rispetto di tutte le leggi, i regolamenti e le procedure che disciplinano le attività aziendali che comportano l'utilizzo o la gestione dei sistemi informativi aziendali.

Inoltre, è espressamente richiesto a tali soggetti di:

- astenersi dal porre in essere condotte, commissive od omissive, che possano in alcun modo, direttamente o indirettamente, ledere l'integrità dei sistemi informativi aziendali e/o compromettere la riservatezza dei dati registrati negli stessi;
- trattare con la massima riservatezza e non divulgare per alcuna ragione i dati e/o codici assegnati per l'accesso e l'utilizzo dei sistemi informativi aziendale, con riferimento, in particolare, alle password, anche se scadute o superate;
- azionare tutte le misure idonee a proteggere il sistema, in caso di allontanamento dalla propria postazione (uscita dal sistema e blocco dell'accesso tramite password);



TUTELA AMBIENTALE DEL MAGENTINO SPA

- non intraprendere azioni atte a superare le barriere/protezioni implementate dal sistema, evitando, altresì, di installare qualsivoglia programma, anche se attinente all'attività aziendale, senza aver preventivamente contattato il Consulente esterno per la gestione dei sistemi informativi aziendali ed aver ottenuto l'autorizzazione del Responsabile della propria Unità Operativa;
- non utilizzare connessioni alternative rispetto a quelle messe a disposizione dall'Azienda per l'espletamento della propria attività professionale;
- non accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi di terzi, né alterarne in alcun modo il loro funzionamento, al fine di ottenere e/o modificare, senza diritto, dati, programmi o informazioni;
- assicurare la veridicità delle informazioni contenute in qualsivoglia atto e/o documento informatico.

A ciò aggiungasi che nei confronti della Pubblica Amministrazione, italiana e straniera, nonché nei confronti dei privati, è fatto assoluto divieto di esibire documenti informatici falsi e/o alterati.

Tutti i destinatari del presente Modello che si trovano ad utilizzare o gestire i sistemi informativi di proprietà di TUTELA AMBIENTALE DEL MAGENTINO SPA sono, inoltre, tenuti ad interrompere immediatamente l'attività e ad informare tempestivamente il proprio responsabile in caso di:

- dubbi circa l'applicazione dei principi di cui alla presente Parte Speciale e, più in generale, rispetto all'applicazione dell'intero Modello;
- irregolarità nello svolgimento delle mansioni/attività affidategli (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, eventuale accesso, non voluto o programmato, ad informazioni riservate di titolarità di terzi).

Ciascun Responsabile di Unità Operativa è tenuto ad analizzare la questione a lui sottoposta da proprio collaboratore, onde fornire allo stesso delucidazioni in merito al comportamento da adottare, contattando, se del caso, l'Organismo di Vigilanza.

In ogni caso, incombe su ciascun Responsabile di Unità Operativa l'obbligo di gestire e monitorare periodicamente l'utilizzo e, nei casi specifici, la gestione dei sistemi informativi da parte dei propri collaboratori, al fine di orientarli ad un lecito e regolare svolgimento di ogni operazione. I Responsabili devono esercitare una supervisione sistematica e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.



PARTE SPECIALE 3 – Reati societari

1. LE FATTISPECIE DI REATO

▪ **FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI** (art. 2621 c.c.)

Salvo quanto previsto dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi. La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

▪ **FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI IN DANNO DELLA SOCIETÀ, DEI SOCI O DEI CREDITORI** (art. 2622 c.c.)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari della predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è da due a sei anni se, nell'ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori. Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo. La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in



TUTELA AMBIENTALE DEL MAGENTINO SPA

cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalle società per conto di terzi. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative, che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

- **FALSITÀ NELLE RELAZIONI O NELLE COMUNICAZIONI DELLE SOCIETÀ DI REVISIONE** (art. 2624 c.c.)

I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno. Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

- **IMPEDITO CONTROLLO** (art. 2625 c.c.)

Gli amministratori che, occultando i documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 Euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

- **INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI** (art. 2626 c.c.)

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

- **ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE RISERVE** (art. 2627 c.c.)

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuiti, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione

Modello di organizzazione, gestione e controllo



TUTELA AMBIENTALE DEL MAGENTINO SPA

degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

- **ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE** (art. 2628 c.c.)

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

- **OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI** (art. 2629 c.c.)

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

- **OMESSA COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI** (art. 2629-bis c.c.)

L'amministratore o il componente del Consiglio di Gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, di citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

- **FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE** (art. 2632 c.c.)

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

- **INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI SOCIALI DA PARTE DEI LIQUIDATORI** (art. 2633 c.c.)

Modello di organizzazione, gestione e controllo



TUTELA AMBIENTALE DEL MAGENTINO SPA

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

- **ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA** (art. 2636 c.c.)

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

- **AGGIOTAGGIO** (art. 2637 c.c.)

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

- **OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA** (art. 2638 c.c.)

Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.



TUTELA AMBIENTALE DEL MAGENTINO SPA

2. LE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI SOCIETARI

Dall'analisi critica delle procedure in essere e dalle risposte fornite in sede di intervista, è emerso che le aree più specificamente a rischio di commissione dei reati societari, sono le seguenti:

- predisposizione del bilancio di esercizio;
- adempimenti in materia societaria;
- gestione dei rapporti con i soci, il collegio sindacale e la società di revisione.



3. I PRINCIPI ETICI E DI COMPORTAMENTO PER LA PREVENZIONE DEI REATI SOCIETARI

I seguenti principi etici e di comportamento si applicano a tutti i soggetti che sono coinvolti, direttamente o indirettamente, nelle attività sensibili rispetto ai reati societari.

Al fine di evitare il verificarsi dei reati societari previsti dal Decreto, tali soggetti devono astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 *ter* del D. Lgs. 231/01) ovvero violino i principi e le procedure aziendali previste nel presente Modello.

In particolare, nell'esercizio della loro attività in favore della Società, tali soggetti sono tenuti al rigoroso rispetto di tutte le leggi, i regolamenti e le procedure che disciplinano le attività aziendali sensibili rispetto al rischio di commissione di uno o più reati societari previsti dal Decreto.

Inoltre, è espressamente richiesto a tali soggetti di:

- esercitare le proprie funzioni ed i propri poteri secondo quanto previsto dallo Statuto e dalle deleghe vigenti, evitando di abusare degli stessi;
- mantenere, nello svolgimento delle procedure volte alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle comunicazioni sociali in generale, un comportamento improntato ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione, evitando la produzione e/o la diffusione di notizie false sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- garantire la medesima correttezza e trasparenza anche nell'acquisizione, elaborazione e comunicazione delle informazioni destinate a consentire agli Azionisti di formarsi opinioni e/o giudizi sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi sociali, agevolando e garantendo ogni forma di controllo interno e promuovendo la libera e corretta formazione ed assunzione delle decisioni assembleari;
- rispettare, in caso di riduzione del capitale sociale, di fusione e/o di scissione, le norme di legge poste a tutela dei creditori;
- effettuare con tempestività, correttezza, completezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti alle Autorità regolatrici del mercato ed alle altre Autorità Pubbliche di Vigilanza;
- improntare i rapporti con i mass media al rispetto del diritto all'informazione, secondo criteri di accuratezza, coerenza con i principi e le politiche della Società ed in conformità con le leggi, le regole e le pratiche di condotta professionale.



TUTELA AMBIENTALE DEL MAGENTINO SPA

E' inoltre previsto a carico dei medesimi soggetti l'espresso divieto, qualora se ne configuri l'applicabilità, di:

- restituire conferimenti e/o esentare i soci dall'effettuarli, al di fuori dei casi specificatamente previsti dalla legge;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati a costituire riserva;
- ripartire riserve, anche non costituite con utili, che per legge non possono essere distribuite;
- formare e/o aumentare il capitale sociale in modo fittizio;
- effettuare operazioni di riduzione del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori e dei terzi in genere;
- in fase di liquidazione, ripartire fra i soci i beni della Società prima del pagamento dei creditori sociali;
- mantenere condotte, attive e/o omissive, che impediscano od ostacolano l'esercizio regolare delle attività di controllo interno o di revisione sociale;
- porre in essere atti simulati e/o fraudolenti, nonché diffondere notizie non veritiere al fine di alterare la regolare formazione della volontà assembleare;
- esporre nella documentazione e nelle comunicazioni destinate alla Autorità di Pubbliche di Vigilanza fatti non rispondenti al vero o occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società;
- omettere di effettuare, con dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni previste dalla legge e dalla normativa applicabile, nonché la trasmissione di dati e documenti previsti dalla normativa o specificamente richiesti dalle Autorità Pubbliche di Vigilanza;
- ostacolare il regolare esercizio delle funzioni proprie delle Autorità Pubbliche di Vigilanza, anche e soprattutto in sede di ispezione (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, rifiuti pretestuosi, espressa opposizione, comportamenti ostruzionistici);
- utilizzare fondi, percepiti a qualsivoglia titolo o finalità, per scopi diversi da quelli per i quali il finanziamento è stato erogato;
- divulgare ai *mass media* informazioni false o, comunque, non rispondenti al vero.

Tutti i destinatari del presente Modello che si trovano ad essere coinvolti in qualsivoglia attività sensibile rispetto al rischio di commissione di uno o più reati societari sono, inoltre, tenuti ad interrompere immediatamente l'attività e ad informare tempestivamente il proprio responsabile in caso di:

- dubbi circa l'applicazione dei principi di cui alla presente Parte Speciale e, più in generale, rispetto all'applicazione dell'intero Modello;
- irregolarità nello svolgimento delle mansioni/attività affidategli (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, consapevolezza della discordanza tra i dati veritieri e quelli esposti in qualsivoglia comunicazione sociale).

Ciascun Responsabile di Unità Operativa coinvolta in attività sensibili rispetto ai reati societari è tenuto ad analizzare la questione a lui sottoposta dal proprio



TUTELA AMBIENTALE DEL MAGENTINO SPA

collaboratore, onde fornire allo stesso delucidazioni in merito al comportamento da adottare, contattando, se del caso, l'Organismo di Vigilanza.

In ogni caso, incombe su ciascun Responsabile di Unità Operativa l'obbligo di gestire e monitorare periodicamente l'operato dei propri collaboratori, al fine di orientarli al lecito e regolare svolgimento di ogni operazione. I Responsabili devono esercitare una supervisione sistematica e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.



PARTE SPECIALE 4 - Reati contro la fede pubblica

1. LE FATTISPECIE DI REATO

- **FALSIFICAZIONE DI MONETE, SPENDITA E INTRODUZIONE NELLO STATO, PREVIO CONCERTO, DI MONETE FALSIFICATE** (art. 453 c.p.)

È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da 516 Euro a 3.098 Euro; 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

- **ALTERAZIONE DI MONETE** (art. 454 c.p.)

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire duecentomila a un milione.

- **SPENDITA E INTRODUZIONE NELLO STATO, SENZA CONCERTO, DI MONETE FALSIFICATE** (art. 455 c.p.)

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà.

- **SPENDITA DI MONETE FALSIFICATE RICEVUTE IN BUONA FEDE** (art. 457 c.p.)

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 Euro.

- **FALSIFICAZIONI DI VALORI DI BOLLO, INTRODUZIONE NELLO STATO, ACQUISTO, DETENZIONE O MESSA IN CIRCOLAZIONE DI VALORI DI BOLLO FALSIFICATI O MESSA IN CIRCOLAZIONE DI VALORI DI BOLLO FALSIFICATI** (art. 459 c.p.)



TUTELA AMBIENTALE DEL MAGENTINO SPA

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale si intendono per "valori di bollo" la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

- **CONTRAFFAZIONE DI CARTA FILIGRANATA IN USO PER LA FABBRICAZIONE DI CARTE DI PUBBLICO CREDITO O DI VALORI BOLLO** (art. 460 c.p.)

Chiunque contraffaccia la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 309 Euro a 1.032 Euro.

- **FABBRICAZIONE O DETENZIONE DI FILIGRANE O DI STRUMENTI DESTINATI ALLA FALSIFICAZIONE DI MONETE, DI VALORI DI BOLLO O DI CARTA FILIGRANATA** (art. 461 c.p.)

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 Euro a 516 Euro.

- **USO DI VALORI DI BOLLO CONTRAFFATTI O ALTERATI** (art. 464 c.p.)

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nella alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 516 Euro. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.



2. LE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA

Dopo un'attenta valutazione preliminare (supportata dall'analisi delle risposte fornite in sede di intervista), è emerso che il rischio relativo alla commissione dei reati contro la fede pubblica appare solo astrattamente e non concretamente ipotizzabile, sia in considerazione della realtà operativa della Società, sia in considerazione degli elementi necessari alla realizzazione dei reati in questione (con particolare riferimento per alcuni di essi all'elemento psicologico del reato).

Ne consegue che, almeno per il momento, non si ritiene opportuno prevedere procedure specifiche, regole di condotta, divieti e obblighi di astensione, ulteriori rispetto ai principi ed alle regole generali elencati nel capitolo 4 della Parte Generale del presente Modello.

Lo svolgimento di tutte le attività aziendali rientra comunque nell'ambito delle valutazioni, svolte da parte dell'OdV, sulla continua efficienza del Modello.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza potrà decidere di considerare tali reati in sede di aggiornamento della Mappatura delle attività e dei processi sensibili (Allegato 1), qualora, a seguito di novità legislative e/o cambiamenti nella struttura e nel business aziendale, il rischio di commissione degli stessi all'interno della Società non sia più solamente ipotizzabile in astratto, ma lo diventi anche concretamente.



PARTE SPECIALE 5 – Reati aventi finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico

1. LE FATTISPECIE DI REATO

- **DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO PREVISTI DAL CODICE PENALE E DALLE LEGGI SPECIALI** (art. 270-ter c.p. - Assistenza agli associati)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

- **DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO PREVISTI DAL CODICE PENALE E DALLE LEGGI SPECIALI** (art. 270-quater c.p. - arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale).

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

- **DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO PREVISTI DAL CODICE PENALE E DALLE LEGGI SPECIALI** (art. 270-quinquies c.p. - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale)

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.



TUTELA AMBIENTALE DEL MAGENTINO SPA

- **DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO PREVISTI DAL CODICE PENALE E DALLE LEGGI SPECIALI** (art. 270-sexies c.p. - Condotte con finalità di terrorismo)

Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

- **DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO PREVISTI DAL CODICE PENALE E DALLE LEGGI SPECIALI** (Art. 280 c.p. - Attentato per finalità terroristiche o di eversione)

Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

- **DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO PREVISTI DAL CODICE PENALE E DALLE LEGGI SPECIALI** Art. 280-bis c.p. (Atto di terrorismo con ordigni omicidiali o esplosivi)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, e' punito con la reclusione da due a cinque anni. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali. Se il fatto e' diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena e' aumentata fino alla metà. Se dal



TUTELA AMBIENTALE DEL MAGENTINO SPA

fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

- **DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO PREVISTI DAL CODICE PENALE E DALLE LEGGI SPECIALI** Art. 289-bis c.p. (Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione)

Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

- **DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO PREVISTI DAL CODICE PENALE E DALLE LEGGI SPECIALI** Art. 302 c.p. (Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo)

Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce (la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, è punito, se la istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.



2. LE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI DI TERRORISMO

Dopo un'attenta valutazione preliminare (supportata dall'analisi delle risposte fornite in sede di intervista), è emerso che il rischio relativo alla commissione dei reati di terrorismo appare solo astrattamente e non concretamente ipotizzabile, sia in considerazione della realtà operativa della Società, sia in considerazione degli elementi necessari alla realizzazione dei reati in questione (con particolare riferimento per alcuni di essi all'elemento psicologico del reato).

Ne consegue che, almeno per il momento, non si ritiene opportuno prevedere procedure specifiche, regole di condotta, divieti e obblighi di astensione, ulteriori rispetto ai principi e alle regole generali elencati nel capitolo 4 della Parte Generale del presente Modello.

Lo svolgimento di tutte le attività aziendali rientra comunque nell'ambito delle valutazioni, svolte da parte dell'OdV, sulla continua efficienza del Modello.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza potrà decidere di considerare tali reati in sede di aggiornamento della Mappatura delle attività e dei processi sensibili (Allegato 1), qualora, a seguito di novità legislative e/o cambiamenti nella struttura e nel business aziendale, il rischio di commissione degli stessi all'interno della Società non sia più solamente ipotizzabile in astratto, ma lo diventi anche concretamente.



PARTE SPECIALE 6 - Reati contro la personalità individuale

1. LE FATTISPECIE DI REATO

▪ **RIDUZIONE O MANTENIMENTO IN SCHIAVITÀ O SERVITÙ** (art. 600 c.p.)

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo degli organi.

▪ **PROSTITUZIONE MINORILE** (art. 600-bis c.p.)

Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15.493 Euro a 154.937 Euro. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a 5.164 Euro. La pena è ridotta di un terzo se colui che commette il fatto è persona minore degli anni diciotto.

▪ **PORNOGRAFIA MINORILE** (art. 600-ter c.p.)

Chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 25.822 Euro a 258.228 Euro. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 2.582 Euro a 51.645 Euro.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo, secondo e terzo, consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo



TUTELA AMBIENTALE DEL MAGENTINO SPA

sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da 1.549 Euro a 5.164 Euro.

- **DETEZIONE DI MATERIALE PORNOGRAFICO** (art. 600-quater c.p.)

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'art. 600-ter, consapevolmente si procura o dispone materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a 1.549 Euro.

- **PORNOGRAFIA VIRTUALE** (art. 600- quater .1 c.p.)

Le disposizioni di cui agli articoli 600 ter e 600 quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

- **INIZIATIVE TURISTICHE VOLTE ALLO SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE MINORILE** (art. 600-quinquies c.p.)

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15.493 Euro a 154.937 Euro.

- **TRATTA DI PERSONE** (art. 601 c.p.)

Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'art. 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

- **ACQUISTO E ALIENAZIONE DI SCHIAVI** (art. 602 c.p.)

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo degli organi.

- **PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI** (art. 583-bis c.p.)



TUTELA AMBIENTALE DEL MAGENTINO SPA

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.



2. LE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

Dopo un'attenta valutazione preliminare (supportata dall'analisi delle risposte fornite in sede di intervista), è emerso che il rischio relativo alla commissione dei reati contro la personalità individuale appare solo astrattamente e non concretamente ipotizzabile, sia in considerazione della realtà operativa della Società, sia in considerazione degli elementi necessari alla realizzazione dei reati in questione (con particolare riferimento per alcuni di essi all'elemento psicologico del reato).

Ne consegue che, almeno per il momento, non si ritiene opportuno prevedere procedure specifiche, regole di condotta, divieti e obblighi di astensione, ulteriori rispetto ai principi ed alle regole generali elencati nel capitolo 4 della Parte Generale del presente Modello.

Lo svolgimento di tutte le attività aziendali rientra comunque nell'ambito delle valutazioni, svolte da parte dell'OdV, sulla continua efficienza del Modello.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza potrà decidere di considerare tali reati in sede di aggiornamento della Mappatura delle attività e dei processi sensibili (Allegato 1), qualora, a seguito di novità legislative e/o cambiamenti nella struttura e nel business aziendale, il rischio di commissione degli stessi all'interno della Società non sia più solamente ipotizzabile in astratto, ma lo diventi anche concretamente.



PARTE SPECIALE 7 - Reati finanziari

1. LE FATTISPECIE DI REATO

- **ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE** (art. 184 D. Lgs. 58/1998)

È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 3.000.000,00 chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

- **MANIPOLAZIONE DEL MERCATO** (art. 185 D. Lgs. 58/1998)

Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 5.000.000,00.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.



2. LE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI FINANZIARI

Dopo un'attenta valutazione preliminare (supportata dall'analisi delle risposte fornite in sede di intervista), è emerso che il rischio relativo alla commissione dei reati finanziari appare solo astrattamente e non concretamente ipotizzabile, sia in considerazione della realtà operativa della Società, sia in considerazione degli elementi necessari alla realizzazione dei reati in questione (con particolare riferimento per alcuni di essi all'elemento psicologico del reato).

Ne consegue che, almeno per il momento, non si ritiene opportuno prevedere procedure specifiche, regole di condotta, divieti e obblighi di astensione, ulteriori rispetto ai principi ed alle regole generali elencati nel capitolo 4 della Parte Generale del presente Modello.

Lo svolgimento di tutte le attività aziendali rientra comunque nell'ambito delle valutazioni, svolte da parte dell'OdV, sulla continua efficienza del Modello.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza potrà decidere di considerare tali reati in sede di aggiornamento della Mappatura delle attività e dei processi sensibili (Allegato 1), qualora, a seguito di novità legislative e/o cambiamenti nella struttura e nel business aziendale, il rischio di commissione degli stessi all'interno della Società non sia più solamente ipotizzabile in astratto, ma lo diventi anche concretamente.



PARTE SPECIALE 8 – Reati commessi in violazione delle norme sull'igiene, salute e sicurezza sul lavoro

1. LE FATTISPECIE DI REATO

▪ **OMICIDIO COLPOSO** (art. 589 c.p.)

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a cinque anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici.

▪ **LESIONI PERSONALI COLPOSE** (art. 590 c.p.)

Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309,00.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123,00 a € 619,00; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309,00 a € 1.239,00.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da € 500,00 a € 2.000,00 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Circostanze aggravanti (art. 583 c.p.)

La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:

1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:



TUTELA AMBIENTALE DEL MAGENTINO SPA

- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- 2) la perdita di un senso;
- 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita di dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.



TUTELA AMBIENTALE DEL MAGENTINO SPA

2. LE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME SULL'IGIENE, SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Dall'analisi critica delle procedure in essere e dalle risposte fornite in sede di intervista, è emerso che le aree più specificamente a rischio di commissione dei reati commessi in violazione delle norme sull'igiene, salute e sicurezza sul lavoro, sono tutte quelle connesse con la gestione degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/08 e da ulteriore legislazione vigente in materia.



3. I PRINCIPI ETICI E DI COMPORTAMENTO PER LA PREVENZIONE DEI REATI COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME SULL'IGIENE, SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

I seguenti principi etici e di comportamento si applicano a tutti i soggetti che sono coinvolti, direttamente o indirettamente, nelle attività sensibili rispetto ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sull'igiene, salute e sicurezza sul lavoro e, in particolare, a tutti coloro che si occupano della gestione degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/08 e da ulteriore legislazione vigente in materia.

Al fine di evitare il verificarsi dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, tali soggetti devono astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 *septies* del D. Lgs. 231/01) ovvero violino i principi e le procedure aziendali previste nel presente Modello.

In particolare, nell'esercizio della loro attività in favore della Società, tali soggetti sono tenuti al rigoroso rispetto di tutte le leggi, i regolamenti e le procedure che disciplinano ogni attività sensibile rispetto al rischio di commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime.

Inoltre, è espressamente richiesto a tali soggetti di:

- comunicare tempestivamente all'RSPP, nonché all'Organismo di Vigilanza, qualsivoglia informazione relativa ad infortuni avvenuti a collaboratori/dipendenti nell'esercizio della propria attività professionale, anche qualora il verificarsi dei suddetti avvenimenti non abbia comportato la violazione del Modello;
- segnalare prontamente all'Organismo di Vigilanza possibili aree di miglioramento e/o eventuali carenze procedurali riscontrate nell'espletamento della propria attività professionale.

TUTELA AMBIENTALE DEL MAGENTINO, dal canto suo:

- monitora periodicamente ogni rischio connesso alla salute ed alla sicurezza dei propri dipendenti e/o collaboratori, preoccupandosi di indagare altresì i rischi che non possono essere evitati;
- persegue il rispetto degli adempimenti previsti al D. Lgs. 81/08 e da ulteriore legislazione rilevante in materia, avuto riguardo, in particolare, alla predisposizione e all'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi; all'attenzione nei confronti dell'evoluzione tecnica e dell'eventuale usura degli arredamenti, strumenti, attrezzi e, più in generale, di tutte le



TUTELA AMBIENTALE DEL MAGENTINO SPA

apparecchiature utilizzate nell'ambito di qualsivoglia attività; alla programmazione delle attività di prevenzione in generale, alla formazione ed informazione dei dipendenti/collaboratori, alla predisposizione di ogni flusso documentale previsto dalla legge;

- istituisce un'informazione reciproca tra l'RSPP e l'Organismo di Vigilanza, prevedendo le modalità con le quali tale scambio deve avvenire e tutelando coloro che effettuano le loro segnalazioni nei confronti di entrambi i soggetti.

Tutti i soggetti coinvolti in attività sensibili rispetto alla commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime sono, inoltre, tenuti ad interrompere immediatamente l'attività e ad informare tempestivamente il proprio responsabile in caso di:

- potenziali pericoli per la propria salute o per quella di altri dipendenti/collaboratori di TUTELA AMBIENTALE DEL MAGENTINO SPA, dei quali vengano a conoscenza nell'espletamento della propria attività professionale;
- dubbi circa l'applicazione dei principi di cui alla presente Parte Speciale e, più in generale, rispetto all'applicazione dell'intero Modello;
- ulteriori irregolarità nello svolgimento delle mansioni/attività affidategli (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, utilizzo di dispositivi di protezione individuale inadeguati e/o danneggiati).

Ciascun Responsabile di Unità Operativa è tenuto ad analizzare la questione a lui sottoposta dal proprio collaboratore, onde fornire allo stesso delucidazioni in merito al comportamento da adottare, contattando, se del caso, l'Organismo di Vigilanza.

In ogni caso, incombe su ciascun Responsabile di Unità Operativa, l'obbligo di gestire e monitorare periodicamente le attività dei propri collaboratori, al fine di orientarli al lecito e regolare svolgimento di ogni operazione. I Responsabili devono esercitare una supervisione sistematica e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.



PARTE SPECIALE 9 - Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

1. LE FATTISPECIE DI REATO

▪ **RICETTAZIONE** (art. 648 c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da € 516,00 a € 10.329,00.

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a € 516,00 se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale diritto.

▪ **RICICLAGGIO** (art. 648-bis c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 1.032,00 a € 15.493,00.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

▪ **IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA** (art. 648-ter c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 1.032,00 a € 15.493,00.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.



TUTELA AMBIENTALE DEL MAGENTINO SPA

2. LE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

Dall'analisi critica delle procedure in essere e dalle risposte fornite in sede di intervista, è emerso che le aree più specificamente a rischio di commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita sono tutte quelle connesse al processo di acquisto di beni e servizi, anche in economia.



3. I PRINCIPI ETICI E DI COMPORTAMENTO PER LA PREVENZIONE DEI REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA

I seguenti principi etici e di comportamento si applicano a tutti i soggetti che sono coinvolti, direttamente o indirettamente, nel processo di acquisto di beni e servizi, anche in economia, in nome e per conto di TUTELA AMBIENTALE DEL MAGENTINO SPA.

Al fine di evitare il verificarsi dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, tali soggetti devono astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 *octies* del D. Lgs. 231/01) ovvero violino i principi e le procedure aziendali previste nel presente Modello.

In particolare, nell'esercizio della loro attività in favore della Società, tali soggetti sono tenuti al rigoroso rispetto di tutte le leggi, i regolamenti e le procedure che disciplinano il processo di approvvigionamento di beni e servizi.

Inoltre, è espressamente richiesto a tali soggetti di:

- Perseguire la trasparenza e la legittimità di tutte le operazioni/transazioni realizzate. In particolare, ogni transazione/operazione deve essere supportata dalla documentazione necessaria, la quale sarà debitamente archiviata, al fine di garantire, in ogni momento, lo svolgimento di controlli sulle caratteristiche della stessa, sulle motivazioni che ne hanno determinato l'effettuazione e sull'individuazione del processo decisionale ed autorizzativo;
- verificare adeguatamente l'attendibilità commerciale e professionale dei propri fornitori;
- controllare sistematicamente ogni flusso finanziario in uscita e in entrata dall'Azienda, controllando, per i pagamenti, la coincidenza tra il destinatario/ordinante dell'operazione e l'effettiva controparte coinvolta nella transazione, ed eseguendo periodicamente le opportune riconciliazioni bancarie.

Tutti i soggetti coinvolti nel processo di acquisto di beni e servizi sono, inoltre, tenuti ad interrompere immediatamente l'attività e ad informare tempestivamente il proprio responsabile in caso di:

- potenziali operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'espletamento della propria attività professionale;



TUTELA AMBIENTALE DEL MAGENTINO SPA

- dubbi circa l'applicazione dei principi di cui alla presente Parte Speciale e, più in generale, rispetto all'applicazione dell'intero Modello;
- ulteriori irregolarità nello svolgimento delle mansioni/attività affidategli (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, richieste di pagamenti in contanti per importi elevati da parte delle controparti di TUTELA AMBIENTALE DEL AMGENTINO SPA).

Ciascun Responsabile di Unità Operativa è tenuto ad analizzare la questione a lui sottoposta da proprio collaboratore, onde fornire allo stesso delucidazioni in merito al comportamento da adottare, contattando, se del caso l'Organismo di Vigilanza.

In ogni caso, incombe su ciascun Responsabile di Unità Operativa coinvolta nel processo di approvvigionamento, l'obbligo di gestire e monitorare periodicamente le attività svolte dai propri collaboratori, al fine di orientarli al lecito e regolare svolgimento di ogni operazione.

I Responsabili devono esercitare una supervisione sistematica e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.



PARTE SPECIALE 10 – Reati transnazionali

1. LE FATTISPECIE DI REATO

Art. 3 L. 16 marzo 2006 n. 146

Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato, come ad esempio nel caso di spostamento di fondi da uno Stato all'altro.

- **DISPOSIZIONI CONTRO LE IMMIGRAZIONI CLANDESTINE (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 10)** (art. 12 D. Lgs. 25.07.1998 n. 286 - comma 3, comma 3-bis e comma 5)

Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni.

Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono aumentate se: a. il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b. per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità; c. per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante; c. bis) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 Euro per ogni persona. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi



TUTELA AMBIENTALE DEL MAGENTINO SPA

nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni.

▪ **INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA** (art. 377-bis c. p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

▪ **FAVOREGGIAMENTO PERSONALE** (art. 378 c.p.)

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni. Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni. Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a 516 Euro. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

▪ **ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE** (art. 416 c.p.)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

▪ **ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO** (art. 416-bis c.p.)

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da sette a dodici anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero



TUTELA AMBIENTALE DEL MAGENTINO SPA

esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dieci a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

- **ASSOCIAZIONE PER DELINQUIRE FINALIZZATA AL CONTRABBANDO DI TABACCHI LAVORATI ESTERI** (art. 291 T.U. D.P.R. 23.01.1973 n. 43)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

- **ASSOCIAZIONE FINALIZZATA AL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE** (art. 74 T.U. D.P.R. 9.10.1990 n. 309)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Se



TUTELA AMBIENTALE DEL MAGENTINO SPA

l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.



2. LE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI TRANSNAZIONALI

Dopo un'attenta valutazione preliminare (supportata dall'analisi delle risposte fornite in sede di intervista), è emerso che il rischio relativo alla commissione dei reati transnazionali appare solo astrattamente e non concretamente ipotizzabile, sia in considerazione della realtà operativa della Società, sia in considerazione degli elementi necessari alla realizzazione dei reati in questione (con particolare riferimento per alcuni di essi all'elemento psicologico del reato).

Ne consegue che, almeno per il momento, non si ritiene opportuno prevedere procedure specifiche, regole di condotta, divieti e obblighi di astensione, ulteriori rispetto ai principi ed alle regole generali elencati nel capitolo 4 della Parte Generale del presente Modello.

Lo svolgimento di tutte le attività aziendali rientra comunque nell'ambito delle valutazioni, svolte da parte dell'OdV, sulla continua efficienza del Modello.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza potrà decidere di considerare tali reati in sede di aggiornamento della Mappatura delle attività e dei processi sensibili (Allegato 1), qualora, a seguito di novità legislative e/o cambiamenti nella struttura e nel business aziendale, il rischio di commissione degli stessi all'interno della Società non sia più solamente ipotizzabile in astratto, ma lo diventi anche concretamente.



ALLEGATI

1. Mappatura delle attività e dei processi sensibili;
2. Procedura P 4.2-02 Gestione e controllo dei documenti e dei dati;
3. Procedura P 4.2-04 Modalità di aggiornamento sulla legislazione;
4. Procedura P 5.5-01 Comunicazione interna all'organizzazione;
5. Procedura P 6.2-01 Selezione e gestione delle risorse umane, formazione del personale;
6. Procedura P 7.2-03 Gestione delle comunicazioni esterne;
7. Procedura P 7.4-01 Valutazione e scelta dei fornitori;
8. Procedura P 7.4-02 Approvvigionamenti;
9. Procedura D 6.3-03 di accesso ai locali dell'Azienda;
10. Procedura D 7.1-01 relativa all'attività di interlocuzione con la Pubblica Amministrazione;
11. Procedura D 7.4-03 gestione pagamenti;
12. Procedura D 7.5-01 gestione finanziamenti;
13. Procedura D 6.3-04 gestione delle attività relative alla sicurezza e salute sul luogo di lavoro rispetto alle prescrizioni del D. Lgs. 231/01;
14. Procedura D 6.2-02 per la gestione rimborsi spese.